

**REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' DI:
ACCONCIATORE - ESTETISTA -
TATUAGGIO E PIERCING**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 103 del 28.12.2011

PRINCIPI GENERALI

ART. 1) Ambito di applicazione

ART. 2) Definizioni

ART. 3) Principi generali

ATTIVITA' DI ACCONCIATORE

ART. 4) Requisiti

ART. 5) Forme e modalità di esercizio dell'attività di acconciatore

ATTIVITA' DI ESTETISTA, PIERCING E TATUAGGI

ART. 6) Requisiti

ART. 7) Forme e modalità di esercizio dell'attività di estetista

ART. 8) Attività di piercing e tatuaggio.

DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 9) Titolo abilitativo per l'esercizio delle attività di acconciatore, di estetista, tatuaggi e piercing.

ART. 10) Contenuto della denuncia.

ART. 11) Subingresso, cessazione e variazioni delle attività di acconciatore ed estetista.

ART. 12) Affidamento di reparto

ART. 13) Requisiti igienico-sanitari e norme di corretta prassi igienica

ART. 14) Attività svolte in strutture ricettive alberghiere

ART. 15) Orari tariffe e pubblicità

SANZIONI E MISURE INTERDITTIVE

ART. 16) Controlli

ART. 17) Sanzioni amministrative ed accessorie

ART. 18) Sospensione e mancata riattivazione dell'esercizio

ART. 19) Misure interdittive all'esercizio delle attività

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20) Disposizioni finali

ART. 21) Entrata in vigore

ART. 22) Abrogazioni

ALLEGATI

ALLEGATO A: Requisiti minimi strutturali ed igienico sanitari dei locali per attività di Estetica

ALLEGATO B: Requisiti igienico-sanitari, gestionali e norme di corretta prassi igienica per l'attività di Estetica

ALLEGATO C: Requisiti minimi strutturali ed igienico sanitari dei locali per attività di Tatuaggio e Piercing

ALLEGATO D: Requisiti igienico-sanitari, gestionali e norme di corretta prassi igienica per l'attività di Tatuaggi e Piercing

ALLEGATO E: Requisiti strutturali igienico sanitari dell'attività di Acconciatore e disposizioni sulla conduzione igienica

ALLEGATO F: Decreto Dirigenziale 30.03.2009, n. 1328, contenente:

“Linee guida per la pulizia dei pavimenti, delle pareti e degli arredi e la manutenzione degli impianti di ventilazione e degli impianti di scarico”

“Linee guida per il lavaggio delle mani e la pulizia delle unghie”

“Informative inerenti i rischi legati all'esecuzione dei trattamenti di tatuaggio e piercing”.

ALLEGATO G: Tatuaggio e dermopigmentazione – Modulo per il Consenso Informato.

REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING

PRINCIPI GENERALI

ART. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio, in forma imprenditoriale, delle attività professionali:
 - a) di **acconciatore**, intendendosi per tale le attività di barbiere e/o parrucchiere, ai sensi della legge 17 agosto 2005 n.174 e della legge 14 febbraio 1963 n. 161 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) di **estetista** ed attività assimilate ai sensi della vigente normativa regionale in materia (legge regionale toscana 31 maggio 2004 n. 28 e succ. mod., regolamento di attuazione D.P.G.R. n. 47/R del 2 ottobre 2007 e succ. mod);
 - c) **piercing e tatuaggi**, così come definiti dalla legge regionale 28/2004 (legge regionale toscana 31 maggio 2004 n. 28 e succ. mod., regolamento di attuazione D.P.G.R. n. 47/R del 2 ottobre 2007 e succ. mod.
2. Formano parte integrante del presente regolamento i seguenti allegati:
 - a) Requisiti minimi strutturali ed igienico-sanitari dei locali per attività di estetica;
 - b) Requisiti igienico-sanitari, gestionali e norme di corretta prassi igienica per l'attività di estetica;
 - c) Requisiti minimi strutturali ed igienico-sanitari dei locali per attività di tatuaggio e piercing;
 - d) Requisiti igienico-sanitari, gestionali e norme di corretta prassi igienica per l'attività di tatuaggi e piercing ;
 - e) Requisiti strutturali ed igienico-sanitari dell'attività di acconciatore e disposizioni sulla conduzione igienica;
3. Sono fatte salve le norme igienico-sanitarie, di sicurezza e prevenzioni incendi per i locali, gli addetti e per gli utenti, nonché le norme urbanistico-edilizie e di tutela dell'inquinamento acustico e ambientale prescritte da diverse disposizioni normative, anche ove non espressamente richiamate dal presente regolamento.
4. Le disposizioni del presente regolamento si applicano qualunque soggetto eserciti, nel territorio del Comune di Massarosa, l'attività di acconciatore, anche a titolo gratuito, in luoghi pubblici o privati ivi compresi enti, associazioni, circoli privati, strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, palestre, ospedali, case di cura, ricoveri e centri di accoglienza per anziani e disabili, istituti di detenzione e rieducazioni, caserme.
5. E' comunque vietato l'esercizio delle suddette attività in forma ambulante sia itinerante che su posteggio.
6. L'attività di acconciatore e di estetista può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali siano appositamente separati da quelli adibiti ad abitazione e siano consentiti i controlli da parte delle autorità competenti e rispettino i criteri stabiliti dalla legge, dai regolamenti regionali e dal presente regolamento.
7. L'attività di acconciatore e di estetista può essere svolta anche presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge, dai regolamenti regionali e dal presente regolamento

ART 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, salva diversa indicazione, si intende per:
 - a. a) attività di acconciatore: quell'attività che comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare;
 - b. b) attività di estetista: quell'attività che comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerne e proteggerne l'aspetto estetico e di migliorarlo attraverso l'eliminazione e/o attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta sia mediante tecniche manuali sia mediante l'utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui allegato A) al presente regolamento;
 - c. c) piercing: la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire anelli o altre decorazioni di diversa forma o fattura;
 - d. d) tatuaggio: la colorazione permanente di parti del corpo ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, oppure con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni;
 - e. e) requisiti professionali: i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'esercizio delle suddette attività;
 - f. f) requisiti strutturali: i requisiti dei locali nei quali viene svolta una delle attività disciplinate dal presente regolamento;
 - g. g) per "procedimento" mediante **SCIA**: il procedimento di cui all' art 8 del presente regolamento.
 - h. h) per "SCIA" la Segnalazione Certificata di Inizio di Attività di cui all'art. 19 della L. n. 241/1990
2. Il presente regolamento non si applica all'attività di medicina estetica, perché rientrante nell'esercizio della professione medica.

Art. 3

Principi generali

1. La disciplina delle attività di cui al presente regolamento si fonda sui seguenti principi generali:
 - a) Principio della libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 della Cost.;
 - b) Principio di buon andamento e di imparzialità di cui all'art. 97 della Cost., di economicità, efficacia ed efficienza e pubblicità dell'azione amministrativa ai sensi della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) Principio di unificazione dei procedimenti amministrativi in materia di attività produttive ai sensi del d.p.r. 160/2010.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme contenute in particolare:
 - a) nella legge 14.02.1963 n. 131 "Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini" e successive modifiche ed integrazioni, e nella legge 17 agosto 2005, n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore;

- b) nella legge regionale 22.10.2008, n. 53 “Norme in materia di artigianato”, e nel relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.R. 7.10.2009, n. 55/R;
- c) nella legge regionale 31.05.2004 n. 28 “Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing” e nel regolamento regionale 02.10.2007 n. 47/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 28/2004 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing), come modificato dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 agosto 2008 n. 44/R e dal DPGR 31/R 18/07/2011, nella L. R. 27 luglio 2007 n. 40 “Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2007” ;
- d) nel d.p.r. 160/2010, relativamente alle competenze ed ai procedimenti in materia di sportello unico per le attività produttive;
- e) nel D.L. 31.01.2007 n. 7 “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita delle nuove imprese”, convertito con modificazioni nella legge n. 40 del 2 aprile 2007.

ATTIVITA' DI ACCONCIATORE

Art. 4

Requisiti

1. Per potere esercitare l’attività di acconciatore occorre il possesso dei seguenti requisiti:

- a) requisiti morali, **previsti dall’art. 71 del decreto legislativo 59/2010**;
- b) requisiti professionali di cui all’art. 3 della legge 174/2005;
- c) la disponibilità di un locale che sia conforme alla normative vigenti in materia igienico-sanitaria, edilizia e con destinazione d’uso artigianale o commerciale e comunque conforme a quanto previsto dagli strumenti edilizi urbanistici comunali..
- d) avere presentato la **SCIA** di cui al successivo art. 9.

Art. 5

Forme e modalità di esercizio dell’attività di acconciatore

1. L’attività di acconciatore può essere svolta in forma di impresa individuale (anche costituita in forma di impresa familiare) o di società.
2. Ad una stessa impresa, è consentito svolgere la propria attività di acconciatore in più sedi, previa presentazione di più SCIA secondo le modalità stabilite dall’art. 9.
3. Per ogni sede dell’impresa, legittimata ad esercitare l’attività sulla base del presente regolamento, deve essere designato almeno un Responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente. Il Responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell’attività.
4. Per l’effettuazione dei trattamenti e dei servizi relativi all’attività di acconciatore le imprese esercenti tale attività possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell’impresa, purché in possesso dell’abilitazione professionale prevista dall’art. 3 della L. 174/2005. A tal fine le suddette imprese sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.
5. L’attività di acconciatore può essere svolta anche congiuntamente all’attività di estetista e/o di tatuaggio e piercing in uno stesso esercizio (da un’impresa o da due imprese diverse) a condizione

che ciascuna attività sia distintamente abilitata a norma del presente regolamento. Le attività suddette possono essere oggetto di separati atti di disposizione.

6. L'attività di acconciatore può essere esercitata anche presso il domicilio dell'esercente a condizione però che i locali in cui viene esercitata siano idonei da un punto di vista igienico-sanitario, urbanistico - edilizio, e siano utilizzati in modo esclusivo per l'attività e indipendenti da quelli utilizzati dall'esercente come proprio domicilio.
7. L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio del cliente esclusivamente da parte di coloro che sono provvisti di titolo abilitativo ai sensi del presente regolamento, o da loro dipendente appositamente incaricato, limitatamente a favore di persone inferme o che abbiano difficoltà di deambulazione, e in caso di servizi per cerimonie.
8. Gli acconciatori possono, nei locali in cui svolgono la loro attività, vendere prodotti accessori alla prestazione del servizio al solo scopo di assicurare il proseguimento dei trattamenti in corso, senza osservare le vigenti disposizioni relative al settore del commercio.

ATTIVITA' DI ESTETISTA, PIERCING E TATUAGGI

Art. 6

Requisiti

1. Per potere esercitare l'attività di estetista occorre il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) requisiti morali, previsti dall'art. 71 del decreto legislativo 59/2010;
 - b) requisiti professionali in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa regionale sopra richiamata (art 1 del regolamento);
 - c) la disponibilità di un locale che sia conforme alla normative vigenti in materia igienico-sanitaria, edilizia e con destinazione d'uso artigianale e commerciale;
 - d) avere presentato la segnalazione certificata di inizio di attività di cui al successivo art. 19.

Art. 7

Forme e modalità di esercizio dell'attività di estetista

1. L'attività di estetista può essere svolta in forma di impresa individuale o di società. Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività devono essere in possesso della qualifica professionale richiesta dalla legge.
2. Non è consentito l'esercizio dell'attività ai soggetti non iscritti all'Albo delle imprese artigiane di cui alla legge regionale 53/2008 e DPGR 55/R del 07.10.2009 o nel Registro delle imprese di cui all'art. 8 della L. 580/1993.
3. Ad una stessa impresa (individuale o società), è consentito svolgere la propria attività di estetista in più sedi, previa presentazione di più SCIA secondo le modalità stabilite dall'art. 9. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il Responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività.

4. L'attività di estetista può essere svolta anche congiuntamente all'attività di acconciatore in uno stesso esercizio (da un'impresa o da due imprese diverse) a condizione che ciascuna attività sia distintamente abilitata a norma del presente regolamento. Le attività suddette possono essere oggetto di separati atti di disposizione.
5. Gli estetisti possono, nei locali in cui svolgono la loro attività, vendere prodotti accessori alla prestazione del servizio al solo scopo di assicurare il proseguimento dei trattamenti in corso, senza osservare le vigenti disposizioni relative al settore del commercio.
6. Si considerano assimilate alle attività di estetista e sono, quindi, soggette alle disposizioni del presente regolamento:
 - a) Le attività di sauna, lampade UV ancorché svolte con apparecchiature automatiche senza l'intervento diretto di personale.
7. Costituiscono eccezione i casi previsti dall'art. 103 del R/47/R/2007 i titolari di palestre ed i relativi addetti, se in possesso di diploma di laurea in scienze motorie possono esercitare come operatori saune e solarium nelle relative strutture.

Art. 8

Attività di piercing e tatuaggio

1. L'esercizio delle attività di piercing e di tatuaggio, così come definite dall'art. 2 del presente regolamento, sono soggette alla preventiva SCIA, secondo le modalità indicate dal successivo art. 9 e seguenti, in locali idonei da un punto di vista igienico-sanitario ed urbanistico - edilizio.
2. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività di piercing e/o di tatuaggio sia svolto da una società i soci e i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività devono essere in possesso della qualifica professionale richiesta dalla legge.
3. Le attività di tatuaggio o piercing possono essere svolte anche presso gli esercizi dove si svolgono attività di estetista, purché in locali idonei da un punto di vista igienico-sanitario, urbanistico - edilizio e fermo restando l'obbligo dello specifico titolo abilitativo.
4. E' vietato eseguire tatuaggi o piercing, ad eccezione del piercing auricolare ai minori di anni diciotto, senza il consenso informato dei genitori.
5. E' sempre vietato eseguire tatuaggi o piercing ai minori di anni quattordici, ad eccezione del piercing al padiglione auricolare per il quale è comunque necessario il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore, espresso secondo le modalità indicate nella normativa regionale.
6. E' altresì vietato eseguire tatuaggi e piercing in sede anatomiche del corpo umano nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti ai sensi dell'art. 5 del c.c. o in parti dove la cicatrizzazione è particolarmente difficoltosa.

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 9

Titolo abilitativo per l'esercizio delle attività di acconciatore, di estetista, tatuaggi e piercing.

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento, o comunque le modifiche dei locali, per l'attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing sono soggetti a SCIA, e possono essere esercitate dalla data di presentazione della stessa.
2. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti della SCIA, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, il Dirigente adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare l'attività e i suoi effetti alla normativa vigente entro un termine assegnato, comunque non inferiore a trenta giorni
3. E' fatto salvo comunque il potere dell'amministrazione comunale di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli artt. 21 quinquies e 21 nonies della Legge 241/90.

Art. 10

Contenuto della SCIA.

1. La segnalazione di cui all'art. 9 del presente regolamento deve contenere:
 - a) dati anagrafici del denunciante;
 - b) dati dell'impresa;
 - c) ubicazione dei locali nei quali si svolge l'attività e dichiarazione di disponibilità degli stessi;
 - d) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti professionali e morali da parte del titolare dell'impresa. Per l'attività di estetica tatuaggio e piercing in caso di società i requisiti professionali devono essere autocertificati da parte di tutti i soci e dipendenti che esercitano professionalmente l'attività medesima.
 - e) dichiarazione di sussistenza dei requisiti igienico sanitari e strutturali di cui ai relativi allegati al presente regolamento resa da un tecnico abilitato;
 - f) dichiarazione attestante la conformità macchinari a quelli elencati negli allegati A), B e C del regolamento regionale approvato con D.P.G.R. n.47/R del 2.10.2007 e smi;
2. Alla segnalazione devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) planimetria in scala 1/100 dei locali timbrata e firmata da un tecnico abilitato con indicazione dello schema di smaltimento delle acque reflue e l'indicazione per ogni vano delle attrezzature presenti e della destinazione d'uso;
 - b) estremi della agibilità,
 - c) relazione tecnica con descrizione delle attività che si intendono svolgere;
 - d) certificazione di conformità degli impianti elettrici secondo le norme C.E.I.;
3. La segnalazione in oggetto deve essere preferibilmente presentata sull'apposita modulistica predisposta dall'Unione dei Comuni.

Art. 11

Subingresso, cessazione e variazioni delle attività di acconciatore ed estetista.

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo della stessa dell'attività di acconciatore e/o estetista, per atto tra vivi o per causa di morte, e la cessazione dell'attività sono soggetti alla sola comunicazione al Comune.
2. Il titolare dell'attività che intenda cessarla, nei locali di sua pertinenza, senza far luogo a trasferimento ad altri o in altra sede, è tenuto, entro 60 gg. dalla cessazione, a darne comunicazione scritta al comune.
3. Il subentrante deve dichiarare di essere in possesso dei requisiti morali e professionali necessari per l'esercizio dell'attività e che i locali:
 - non hanno subito modifiche, nel caso di attività di acconciatore;
 - sono già conformi alle vigenti normative, nel caso di attività di estetica;
 - se non conformi si adegueranno ai requisiti previsti dalla normativa vigente entro il termine previsto dall'art. 104 del D.P.G.R 02.10.2007 n. 47/R e smi nel caso di attività di tatuaggio e piercing.
4. La comunicazione di subingresso, da presentarsi prima dell'inizio dell'attività deve essere effettuata:
 - a) entro 60 giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda in caso di subentro inter vivos;
 - b) entro un anno dalla morte del titolare, in caso di subentro mortis causa.
5. In caso di subingresso per causa di morte, la comunicazione è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'art. 1105 del c.c., un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società.
6. In caso di subingresso mortis causa nelle imprese artigiane l'erede o gli eredi, previa istanza scritta presentata all'ufficio competente dell'amministrazione comunale entro un anno dalla data della morte del titolare, potranno continuare ad esercitare l'attività, nel rispetto di quanto indicato dall'art. 13 della legge regionale n. 53 del 22.10.2008. L'attività dovrà essere, comunque, svolta da un Responsabile tecnico in possesso della necessaria qualificazione/abilitazione professionale.
7. La comunicazione di subingresso deve essere presentata preferibilmente secondo l'apposita modulistica predisposta dall'Unione dei Comuni.
8. Le variazioni del legale rappresentante e della denominazione o ragione sociale di un'attività di acconciatore e/o estetista sono soggetti alla semplice comunicazione al Comune da effettuare entro 60 giorni.

Art. 12

Affidamento di reparto

1. Il titolare di un'attività di acconciatore e/o di estetista, strutturato per reparti ne può affidare uno o più, perché li gestisca in proprio, ad uno o più soggetti in possesso dei requisiti soggettivi richiesti. Per reparto s'intende la ripartizione tecnico funzionale degli spazi operativi dell'esercizio.
2. Il titolare deve darne comunicazione al Comune, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 60 giorni dalla stipula del contratto di gestione e comunque prima dell'inizio della gestione stessa.
3. Nella comunicazione devono essere indicati gli estremi del contratto di gestione, stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata ed allegata una copia dello stesso

4. Il titolare, qualora non abbia provveduto alla comunicazione di cui al comma 2, risponde in proprio dell'attività esercitata dal gestore.
5. Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l'esercizio ove il reparto è collocato e non avere un accesso autonomo.

Art. 13

Requisiti igienico-sanitari e Norme di corretta prassi igienica

1. I locali nei quali si svolgono le attività in oggetto devono essere conformi ai requisiti igienico-sanitari contenuti negli allegati al presente regolamento ed alle norme vigenti.
2. Coloro che esercitano le attività disciplinate dal presente regolamento sono obbligati ad osservare le norme contenute negli allegati al presente regolamento ed alle norme in vigore.

Art. 14

Attività svolte in strutture ricettive alberghiere

1. Nelle strutture ricettive alberghiere, aventi destinazione d'uso turistica-ricettiva, possono essere svolte le attività di cui al presente regolamento con estensione al pubblico generico, senza l'acquisizione ai locali interessati della destinazione d'uso artigianale o commerciale.

Art. 15

Orari tariffe e pubblicità

1. Le giornate e gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di cui al presente regolamento sono liberamente scelti dall'esercente nell'ambito dei limiti stabiliti dall'ordinanza sindacale.
2. Non è più obbligatoria la giornata di chiusura infrasettimanale.
3. Nell'esercizio devono essere esposti in modo ben visibile:
 - a) l'orario di apertura e chiusura;
 - b) le tariffe delle prestazioni praticate.
4. Gli esercenti le attività di cui al presente regolamento hanno l'obbligo di esibire agli organi di vigilanza presso i locali sede dell'attività la **SCIA** o altro titolo abilitativo alle attività medesime.

SANZIONI E MISURE INTERDITTIVE

Art. 16
Controlli

1. Gli agenti di Polizia Municipale e degli altri soggetti autorizzati, ai fini del controllo delle attività di acconciatore ed estetista, piercing e tatuaggio, possono accedere in tutti i locali pubblici e privati in cui vengono svolte, compresi quelli presso il domicilio dell' esercente.
2. L'accertamento delle violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento e l'applicazione delle relative sanzioni sono disciplinate dalla legge 689 n. del 24 novembre 1981 e successive modifiche ed integrazioni e dalla normativa regionale in materia.
3. L'accertamento o la verifica dei requisiti igienico-sanitari e strutturali dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività, è effettuata dalla Azienda Sanitaria Locale.

Art. 17
Sanzioni amministrative ed accessorie

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano, ove il fatto non costituisca reato, le seguenti sanzioni:
 - ❑ **per l'attività di acconciatore:**
 - a) l'esercizio dell'attività senza qualifica professionale: sanzione da euro 250,00 a euro 5.000,00;
 - b) l'esercizio dell'attività senza la segnalazione certificata di inizio attività: sanzione da euro 250,00 a euro 5.000,00;
 - c) l'esercizio dell'attività svolta in locali sprovvisti dei necessari requisiti igienico sanitari: sanzione da euro 250, 00 a euro 5.000,00;
 - d) per mancata osservanza delle disposizioni in materia di orari: sanzione da euro 25,00 a euro 500,00;
 - e) per ogni altra violazione alle norme del presente regolamento: sanzione da euro 25,00 a euro 500,00.
 - ❑ **per l'attività di estetica, tatuaggio e piercing:**
 - a) l'esercizio dell'attività senza qualifica professionale o in mancanza dei necessari requisiti igienico sanitari: sanzione da euro 3.000,00 a euro 15.000,00;
 - b) l'esercizio dell'attività senza segnalazione certificata di inizio di attività: sanzione da euro 2.000,00 a euro 10.000,00;
 - c) l'utilizzo di laser estetico o strumenti analoghi a luce pulsata: sanzione da euro 3.000,00 a euro 15.000,00 e confisca amministrativa dell'attrezzatura. Nel caso di reiterazione della violazione il comune dispone altresì la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per un periodo da sei mesi ad un anno;
 - d) tatuaggi o piercing eseguiti su minori di anni 14, ad esclusione del piercing al padiglione auricolare: sanzione da euro 2.000,00 a euro 10.000,00 e sanzione accessoria della sospensione dell'attività per un periodo da sei mesi ad un anno;
 - e) tatuaggio o piercing su minori di età, in assenza del consenso informato: sanzione da euro 2.000,00 a euro 10.000,00;

- f) piercing al padiglione auricolare ai minori di anni quattordici in assenza del consenso di cui all'art. 4, comma 2 bis: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 a euro 10.000,00.
- g) tatuaggio o piercing in forma itinerante o di posteggio: sanzione da euro 1.000,00 a euro 5.000,00
- h) per mancata osservanza delle disposizioni in materia di orari: sanzione da euro 25,00 a euro 500,00;
- i) per ogni altra violazione alle norme del presente regolamento: sanzione da euro 25,00 a euro 500,00.

Art. 18

Sospensione e mancata riattivazione dell'esercizio

1. E' fatto obbligo all'esercente di comunicare al comune la sospensione delle attività disciplinate dal presente regolamento per periodi superiori ai 60 giorni consecutivi.
2. La sospensione può avere durata massima di 6 mesi, salvo proroga in ipotesi di comprovata necessità, al termine dei quali l'interessato può riprendere regolarmente l'attività o comunicare la cessazione definitiva.
3. In caso di mancata riattivazione dell'esercizio entro il termine sopra indicato, con provvedimento dirigenziale, viene disposta la chiusura definitiva dell'esercizio medesimo.

Art. 19

Misure interdittive all'esercizio delle attività

1. Nel caso in cui l'attività di acconciatore e/o di estetista sia svolta in assenza della necessaria segnalazione certificata di inizio attività, o in mancanza dei necessari requisiti professionali, il Servizio comunale competente ordina la cessazione immediata della stessa.
2. Qualora, in ogni momento, negli esercizi muniti di regolare SCIA per acconciatore venga ravvisata la mancanza o il venir meno dei requisiti igienico-sanitari o degli altri previsti dal presente regolamento per lo svolgimento delle attività, o sia comunque riscontrato pericolo per la salute o la sicurezza degli utenti e/o degli addetti, il Servizio comunale competente dispone la sospensione immediata dell'attività, intimando all'interessato di conformarsi, ove possibile, alle prescrizioni impartite e alle normative vigenti in un termine di 180 giorni.
3. Il Servizio comunale competente dispone la chiusura dell'attività di acconciatore, in caso di gravi carenze igienico-sanitarie o nell'ipotesi in cui siano venuti meno i requisiti soggettivi e oggettivi necessari per lo svolgimento dell'attività
4. Il Comune sospende l'attività di estetista, tatuaggio e piercing qualora siano venuti meno i requisiti di cui alla L.R. 28/2004 smi e dai relativi regolamenti attuativi.
5. L'Azienda USL sospende l'attività di estetista, tatuaggio e piercing nel caso di gravi carenze igienico-sanitarie, dandone immediata comunicazione al Comune;
6. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il Comune diffida gli interessati ad adeguarsi alle prescrizioni impartite e alle normative vigenti in un termine di 180 giorni.
7. In difetto di ottemperanza all' diffida di cui al comma 5, il Servizio comunale competente dispone la chiusura dell'attività, in caso di gravi carenze igienico-sanitarie o nell'ipotesi in cui siano venuti meno i requisiti soggettivi e oggettivi necessari per lo svolgimento dell'attività.

8. Sono, in ogni caso, fatte salve le diverse misure interdette previste nelle vigenti disposizioni legislative e regolamentari statali e/o regionali.

DISPOSIZIONI FINALI

Art.20

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non riportato nel presente regolamento si fa riferimento alle norme di legge e ai regolamenti vigenti.

Per attività di:

- a) **acconciatore:** Legge 17 agosto 2005 n. 174 e Legge 14 febbraio 1963 n. 161 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) **estetista, tatuaggi e piercing:** Legge Regionale toscana 31 maggio 2004 n. 28 e succ. mod., Regolamento di attuazione D.P.G.R. n. 47/R del 2 ottobre 2007 e succ. mod.

Art. 21

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diventa esecutiva la relativa delibera di approvazione.
2. Il presente regolamento resta in vigore fino alla sua formale abrogazione. Si possono, comunque, apportare modifiche sentite le locali associazioni di categoria degli artigiani e i rappresentanti delle locali organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Art. 22

Abrogazioni

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente regolamento per le attività di barbiere, parrucchiere ed estetista, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 18.02.1998.

ALLEGATO A

Requisiti minimi strutturali ed igienico sanitari dei locali per attività di Estetica

<p style="text-align: center;">SEZIONE I Requisiti comuni di spazi e locali</p>

Art.1

Norme generali

1. La destinazione d'uso dei locali deve essere artigianale o commerciale, salvo diverse disposizioni dei regolamenti edilizi comunali;
2. Nel caso in cui le attività di estetica siano svolte in alberghi e palestre:
 - a) si applicano i requisiti strutturali, gestionali ed igienico-sanitari stabiliti dal presente regolamento;
 - b) ai titolari delle strutture, se non operatori, non è richiesto il possesso dei requisiti formativi previsti dal presente regolamento.

Art. 2

Spazi e locali

1. Gli immobili in cui si esercitano le attività di estetica si compongono, secondo le modalità prescritte dal presente regolamento, dei seguenti spazi o locali destinati a:
 - a) esercizio dell'attività e attesa della clientela;
 - b) box doccia;
 - c) servizio igienico;
 - d) ripostiglio;
 - e) spogliatoio;
 - f) eventuali corridoi e disimpegni.

Art. 3

Requisiti comuni

1. Gli immobili in cui si esercitano le attività di estetica sono forniti di:
 - a) acqua potabile;
 - b) impianto per la raccolta e lo smaltimento dei liquami conformi al regolamento edilizio;
2. L'altezza dei locali doccia, servizio igienico, ripostiglio e spogliatoio ha le seguenti caratteristiche:
 - a) un'altezza media non inferiore a 2,40 metri;
 - b) nel caso di soffitti inclinati l'altezza minima non è inferiore a 2 metri;
 - c) nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezze, l'altezza minima non è inferiore a 2,20 metri;
3. L'aerazione dei locali doccia, servizio igienico e spogliatoio ha le seguenti caratteristiche minime:
 - a) aerazione naturale e diretta mediante finestre, come da Regolamento Edilizio.

- b) in difetto dei requisiti di cui alla lettera a) del presente comma, è installato un impianto di aspirazione forzata conforme alle prescrizioni del regolamento edilizio.
- 4. I locali con box doccia, servizio igienico, ripostiglio e spogliatoio dispongono di illuminazione anche artificiale adeguata.
- 5. In tutti i locali del presente capo:
 - a) ogni superficie di lavoro o di appoggio sono in materiale facilmente lavabile e disinfettabile;
 - b) le pareti sono realizzate o rivestite in materiale facilmente lavabile e disinfettabile per almeno 2 metri di altezza;
 - c) i pavimenti presentano una superficie unita e compatta, antisdruciolevole nonché facilmente lavabile e disinfettabile.

Sezione II Zona operativa e di attesa

Art.4

Locali di esercizio dell'attività e di attesa

- 1. I luoghi per l'esercizio delle attività di estetica sono composti da uno o più spazi o locali destinati:
 - a) alle postazioni di lavoro ossia i locali in cui l'operatore esegue qualsiasi trattamento estetico;
 - b) all'attesa della clientela.
- 2. Nei locali destinati all'attesa della clientela è affisso un avviso sulle finalità e modalità del trattamento dei dati nonché sui diritti degli interessati e sulle altre informazioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), da ultimo modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 (Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti) convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

Art.5

Requisiti comuni

- 1. Le postazioni di lavoro e le cabine sono dotate almeno dei seguenti accessori:
 - a) lavabo con acqua corrente calda e fredda;
 - b) distributore di sapone liquido;
 - c) distributore di salviette a perdere o di asciugamani monouso;
 - d) contenitore di rifiuti con apertura a pedale in materiale impermeabile e disinfettabile;
 - e) rotolo di carta monouso per la copertura del lettino o della poltrona.
- 2. I locali e le cabine destinati all'utilizzo di apparecchiature o all'effettuazione di trattamenti che non richiedono la manipolazione dei richiedenti possono essere dotati dei soli accessori di cui alle lettere d) ed e) del comma 1.
- 3. Fermo restando quanto disposto all'art. 3 comma 5, lettera b), le pareti del locale o cabina solarium non sono realizzate o rivestite di materiali riflettenti o trasparenti.

Art. 6
Superficie

1. Le postazioni di lavoro sono ricavate in locali con una superficie conforme a quanto stabilito dal regolamento edilizio per i luoghi di lavoro.
2. Le superfici degli impianti di sauna, bagno turco nonché relative combinazioni e variazioni commerciali e che richiedono comunque l'accesso del cliente al loro interno, sono computate secondo la superficie effettivamente occupata.
3. Il locale di attesa della clientela può essere ricavato all'interno del locale principale dove sono collocate le cabine di cui all'articolo 10 a condizione che sia disponibile uno spazio attrezzato con posti a sedere.

Art. 7
Altezza

1. I locali o le cabine adibite all'esercizio delle attività di estetica, ubicate in locali a destinazione d'uso adeguata, hanno un'altezza media non inferiore a mt. 2,70.
2. I locali di attesa della clientela hanno un'altezza non inferiore a 2,40:
 - Nel caso di soffitti inclinati l'altezza minima del locale non è inferiore a 2,20 metri.
 - Nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezze, l'altezza minima non è inferiore a 2,40 metri.
3. Almeno i due terzi della superficie del locale destinato a zona operativa e di attesa ha altezza uguale o superiore a 2,70 metri.

Art. 8
Aerazione

1. Le postazioni di lavoro e il locale di attesa della clientela sono dotati di finestre o altri infissi vetrati in grado di garantire i parametri di aerazione naturale prescritti dal regolamento edilizio.
2. Nel caso in cui non venga raggiunto il rapporto aerante previsto dal regolamento edilizio, ad integrazione dei parametri in difetto, è consentita l'installazione di impianti di aerazione forzata a condizione che siano:
 - a) conformi a quanto prescritto dal regolamento edilizio;
 - b) rispettosi delle norme UNI 10339 e s.m.i.;
 - c) rispettosi della normativa sull'impatto acustico.

Art. 9
Illuminazione

1. Le postazioni di lavoro sono dotate di finestre o altri infissi vetrati in grado di garantire i parametri di illuminazione naturale prescritti dal regolamento edilizio.

2. Nel caso di immobili che non garantiscano i parametri di cui al comma 1, l'illuminazione naturale può essere integrata con illuminazione artificiale secondo quanto prescritto dal regolamento edilizio.
3. Nei locali di attesa della clientela e nelle cabine di cui all'articolo 10, comma 2 l'illuminazione naturale può essere sostituita con illuminazione artificiale idonea per intensità e qualità che non dia luogo a fenomeni di abbagliamento secondo la normativa UNI EN 12464-1.

Art. 10 **Cabine**

1. All'interno dei locali di cui all'articolo 4 possono essere poste cabine per trattamenti estetici dotate di:
 - a) pareti di altezza non inferiore a 2 metri e aperte nella parte superiore;
 - b) uno spazio tra il soffitto e la cabina di almeno 30 centimetri che consenta aerazione e illuminazione naturale. Questo requisito non si applica alle cabine che il cliente utilizza senza la presenza continua dell'operatore;
 - c) superficie minima calpestabile di 6 metri quadrati, al lordo degli arredi.
2. La superficie minima calpestabile al lordo degli arredi è di 3 metri quadrati nelle cabine adibite a trattamenti di:
 - a) manicure o pedicure estetico;
 - b) pulizia, trucco e altri trattamenti del viso;
 - c) solarium viso;
 - d) solarium integrale ad assetto verticale detto a doccia.
3. Sono esclusivamente eseguiti in appositi locali o cabine i trattamenti estetici che richiedono l'impiego di lampade abbronzanti o di lampade con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti ed infrarossi.
4. In caso di locali o cabine che utilizzano lampade a raggi ultravioletti:
 - a) all'esterno un cartello ben visibile avvisa della presenza di sorgenti di radiazioni non ionizzanti;
 - b) cartelli ben visibili indicano avvertenze e controindicazioni alla esposizione alle radiazioni ultraviolette.
5. Nei locali e nelle cabine, dove non c'è la presenza continua dell'operatore, è posto un campanello di chiamata facilmente individuabile e raggiungibile dall'utente.

Sezione III Doccia

Art. 11 **Obbligo di installazione e dotazioni minime**

1. L'installazione di una cabina con box doccia è obbligatoria nel caso in cui nell'esercizio si effettuino trattamenti al corpo manuali o con apparecchiature quali:
 - a) massaggi;

- b) applicazioni di fanghi o di calore;
 - c) solarium integrale ad assetto orizzontale;
 - d) bagno turco;
 - e) bagno di vapore;
 - f) sauna.
2. Il box doccia è accessibile direttamente dalle cabine o dai locali in cui vengono eseguiti i trattamenti di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 4.
 3. L'accesso al box doccia o all'antistante spogliatoio non può avvenire direttamente dal servizio igienico qualora sia l'unico presente nell'esercizio.
 4. Il box doccia può essere collocata in un locale apposito esclusivo ovvero anche nel locale destinato a spogliatoio, purché in apposito spazio e sia usufruibile senza transito nello spazio o locale destinato all'attesa della clientela.
 5. La cabina doccia dispone di un campanello di chiamata a tirante con apposito pulsante di sgancio.

Art. 12
Superficie

1. La superficie minima del box doccia è di 0,49 metri quadrati.
2. Lo spazio della cabina di cui all'articolo 10 non comprende la superficie destinata al box doccia.

Sezione IV Servizi igienici

Art. 13
Obbligo di installazione e dotazioni minime

1. Gli immobili in cui sono esercitate le attività di estetica dispongono di servizi igienici minimi come prescritto dal regolamento edilizio che in ogni caso non abbiano caratteristiche inferiori alle seguenti:
 - a) un lavabo per ogni dieci addetti;
 - b) un wc per ogni dieci addetti.
2. I servizi igienici possono essere usati indifferentemente sia dalla clientela che dagli addetti all'esercizio.
3. Il lavabo dispone di:
 - a) acqua corrente calda e fredda erogata mediante comando non manuale;
 - b) distributore asciugamani monouso;
 - c) distributore di sapone liquido.
4. L'accesso ai servizi igienici avviene senza uscire dall'esercizio.

Art. 14
Antibagno

1. L'accesso ai servizi igienici avviene da uno spazio di disimpegno o da un antibagno dove può essere installato il lavabo con le caratteristiche di cui all'articolo 13, comma 3.
2. L'antibagno può essere usato come locale spogliatoio qualora ne abbia i requisiti di cui alla sezione VI del presente allegato.
3. Il disimpegno e l'antibagno non possono essere utilizzati per deposito di arredi, attrezzature, scorte e altro materiale non finalizzato alla pulizia della persona.

Art. 15
Superficie

1. Gli eventuali servizi igienici addizionali a quello con i requisiti di visitabilità condizionata, in attuazione del comma 2 dell'articolo 101 del Regolamento Regionale 47/R/2007, hanno superficie non inferiore a quanto prescritto dal regolamento edilizio comunale per gli ambienti di servizio dei luoghi di lavoro, dotati di wc e lavabo e comunque complessivamente non inferiore a 1,20 metri quadrati con un lato di almeno 0,90 metri.
2. Il locale ad esclusiva presenza del wc ha una superficie adeguata, come stabilito dal regolamento edilizio comunale.

Art. 16
Aerazione

1. Le caratteristiche di aerazione di cui all'articolo 3, comma 3 si applicano anche all'impegno e antibagno se utilizzato come spogliatoio.

Sezione V Ripostiglio

Art. 17
Obbligo e dotazioni minime

1. Gli immobili in cui si esercitano le attività di estetica dispongono di un locale o di una cabina o di uno spazio adibiti a deposito di materiali in uso nell'esercizio compresi prodotti e attrezzature per la pulizia nonché contenitori di rifiuti e per biancheria sporca.
2. Nel ripostiglio possono essere poste apparecchiature usate in modo discontinuo comprese l'eventuale lavatrice e la macchina asciugabiancheria.
3. Il ripostiglio può essere usato come locale spogliatoio qualora ne abbia i requisiti di cui alla sezione VI del presente capo.
4. Il ripostiglio è inoltre dotato di:
 - a) lavello per la pulizia con dimensioni adeguate per il lavaggio di stracci e l'attingimento dell'acqua con secchio di medie dimensioni;

- b) due contenitori di materiale impermeabile e disinfettabile con coperchio ed apribili a pedale destinati, rispettivamente, alla biancheria sporca e ai rifiuti solidi.
5. In alternativa a quanto disposto dalla lettera a) del comma 4, il lavello può essere collocato, alternativamente:
- a) in uno spazio esterno di pertinenza dell'esercizio
 - b) in altro spazio interno all'esercizio ad esclusione delle cabine e degli spazi di attesa per la clientela.

Sezione VI Spogliatoio

Art. 18
Obbligo

1. Fermo restando quanto prescritto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (*Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro*) l'immobile in cui si esercitano le attività di estetica è dotato di uno spazio adibito a deposito individuale ad uso degli addetti.
2. Qualora nell'immobile lavorino oltre dieci addetti, un apposito locale è adibito ad uso esclusivo di spogliatoio.

Art. 19
Armadietti

1. Ogni operatore dispone di un armadietto individuale a doppio scomparto anche sovrapposto, ad esclusivo uso di deposito separato degli abiti privati e dell'indumento da lavoro.
2. Gli armadietti di cui al comma 1:
 - a) hanno superfici lavabili, impermeabili e disinfettabili;
 - b) possono essere a scomparto unico se gli addetti utilizzano abbigliamento da lavoro monouso;
 - c) hanno dimensioni sufficienti alla custodia degli abiti personali appesi in verticale, ad esclusione dei camici che possono essere deposti piegati in uno scomparto piccolo.
3. E' vietato collocare gli armadietti nel servizio igienico.

Art. 20
Superficie

1. Gli addetti possono cambiarsi in un locale apposito adibito a spogliatoio che sia in uso anche alla clientela ovvero all'interno del ripostiglio o dell'antibagno a condizione che sia consentita la corretta collocazione degli armadietti di cui all'art. 19.

Art. 21
Pareti ed aerazione

1. Nel caso in cui una cabina sia adibita a spogliatoio:
 - a) le pareti, realizzate o rivestite in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, hanno un'altezza non inferiore a 2 metri;

- b) nel caso di assenza di finestre o d'impianto d'aerazione diretta nella cabina, le pareti della medesima si interrompono ad almeno 30 centimetri dal soffitto in modo da usufruire indirettamente dell'aerazione dell'ambiente circostante.
2. Per i casi diversi dal comma 1 resta fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 e comma 5, lettera b).

Art. 22

Termini di adeguamento (art. 104 Regolamento regionale 47/R/2007)

Coloro che esercitavano attività di estetica alla data di entrata in vigore del regolamento regionale 47/R/2007, si adeguano ai requisiti strutturali di cui agli articoli da 1 a 23 del suddetto regolamento entro 60 mesi, **(25.10.2012)** eccettuati il comma 2 dell'art. 3 e gli articoli 7 e 10 per i quali non sussiste l'obbligo di adeguamento se non nei casi previsti dal comma 2 bis.

E' obbligatorio adeguarsi a quanto prescritto al comma 2 dell'art. 3 e agli artt. 7 e 10 in entrambi i seguenti casi:

1. Ristrutturazione come definita dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 31 della L. 5/8/1978, n. 457 (norme per l'edilizia residenziale), da ultimo modificata dal decreto legislativo 6.6.2001, n. 378, salvo diverse disposizioni dei regolamenti edilizia comunali;
2. Cessione totale dell'esercizio per atto tra vivi.

Elenco delle attrezzature utilizzabili per l'attività di estetica

- 1) Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni)
- 2) Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA
- 3) Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro
- 4) Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera
- 5) Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità
- 6) Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole
- 7) Lampade abbronzanti UV-A
- 8) Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR)
- 9) Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera
- 10) Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera
- 11) Scaldacera per cerette
- 12) Rulli elettrici e manuali
- 13) Vibratori elettrici oscillanti
- 14) Attrezzi per ginnastica estetica
- 15) Attrezzature per manicure e pedicure
- 16) Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale
- 17) Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera
- 18) Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti
- 19) Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti
- 20) Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza)
- 21) Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati
- 22) Depilatori elettrici ed elettronici
- 23) Apparecchi per massaggi subacquei
- 24) Apparecchi per presso-massaggio
- 25) Elettrostimolatore ad impulsi
- 26) Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera
- 27) Saune e bagni di vapore

ALLEGATO B

Requisiti igienico-sanitari, gestionali e norme di corretta prassi igienica per l'attività di Estetica

<p style="text-align: center;">Capo I Requisiti igienico-sanitari</p>

Sezione I
Pulizia e manutenzione

Art. 1
Oggetto

1. Il presente capo costituisce attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera a) della Legge RT 28/2004 in tema di requisiti minimi igienico-sanitari dei locali in cui sono effettuate le attività di estetica.

Art. 2
Linee guida

1. Si rimanda alle linee guida adottate con decreto dirigenziale n. 1328 del 30.03.2009, dalla competente struttura Regionale, che disciplinano:
 - a) la pulizia dei pavimenti, delle pareti, degli arredi;
 - b) la manutenzione degli impianti di ventilazione e degli impianti di scarico;
 - c) il lavaggio delle mani e la pulizia delle unghie riportate, per completezza di informazione, in calce al presente provvedimento come allegato F.

Art. 3
Fascicolo d'esercizio

1. Ai fini di un'efficace ed uniforme attività di controllo, i titolari degli esercizi tengono documentazione scritta e debitamente aggiornata relativa a:
 - a) elenco delle tipologie di prestazione fornite con indicazione della metodica applicata;
 - b) elenco dei fornitori di tutte le attrezzature e materiali utilizzati;
 - c) procedure per fasi della sterilizzazione dello strumentario utilizzato, nei casi in cui occorra eseguire la sterilizzazione presso l'esercizio;
 - d) procedure per la sanificazione di tutti gli ambienti ;
 - e) apparecchiature e attrezzature elettromeccaniche impiegate nelle prestazioni e loro manutenzione.

Sezione II
Igiene operatori

Art. 4
Abbigliamento

1. Durante l'orario di lavoro gli operatori indossano sopravvesti o apposite divise:
 - a) possibilmente di colore chiaro;
 - b) sempre in perfette condizioni di pulizia.
2. Alternativamente alla tenuta di cui al comma 1, può essere utilizzato abbigliamento monouso.

Art. 5
Igiene delle mani

1. L'igiene delle mani degli operatori è assicurata, seguendo quanto indicato nell'allegato F capo II al presente Regolamento.
2. L'operatore protegge sempre le mani con guanti di adeguato spessore, non sterili, quando esegue le pulizie dei locali nonché durante le fasi di pulizia e detersione degli strumenti di lavoro non monouso.
3. È preferibile proteggere le mani con guanti monouso in materiale non allergizzante quando:
 - a) sono eseguiti trattamenti prolungati con esteso e ripetuto contatto con la pelle del cliente;
 - b) sono utilizzati prodotti aggressivi o notoriamente allergizzanti.
4. L'operatore può proteggere le mani con creme barriera quando esegue massaggi.

<p>Capo II Modalità di utilizzo delle attrezzature</p>

Sezione I
Sterilizzazione e disinfezione ad alto livello

Art. 6
Oggetto

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) della legge RT 28/2004, il presente capo detta le modalità di utilizzo delle attrezzature per le attività di estetica.
2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179), i rifiuti derivanti dalle attività di estetica si considerano rifiuti speciali con applicazione della relativa disciplina.

Art. 7
Obblighi

1. Gli estetisti sterilizzano o disinfettano ad alto livello gli strumenti e gli oggetti non monouso secondo le procedure disciplinate nella presente sezione.

2. Le apparecchiature elettromeccaniche e le attrezzature in genere sono tenute in buone condizioni igieniche in ogni loro parte.
3. Ogni parte di tutte le apparecchiature e attrezzature che hanno un contatto diretto con l'utente:
 - a) sono rimovibili in modo da poter essere sostituite dopo ogni prestazione e preliminarmente alla successiva utilizzazione qualora non siano monouso.
 - b) sottoposte a trattamenti di pulizia, disinfezione o sterilizzazione secondo le procedure disciplinate nella presente sezione, in rapporto al tipo di materiale in cui sono realizzati
4. Gli strumenti che non sono sterilizzabili o non possono essere sottoposti alla relativa procedura, dopo ogni prestazione e preliminarmente alla successiva utilizzazione sono:
 - a) sostituiti qualora non siano monouso;
 - b) lavati, spazzolati e disinfettati.
5. Gli apparecchi per la sterilizzazione di cui all'articolo 8, comma 2 sono periodicamente sottoposti a controllo di buon funzionamento tramite l'uso di test biologici regolarmente in commercio.

Art. 8

Sterilizzazione

1. Per sterilizzazione si intende il procedimento mediante il quale si ottiene la distruzione di tutti i microrganismi patogeni e non patogeni nonché delle spore intese come forma biologica mediante la quale i microrganismi sopravvivono in ambiente ostile in attesa del ripristino di condizioni di forma vegetativa che ne consente la moltiplicazione.
2. La sterilizzazione si ottiene con l'applicazione di calore mediante l'impiego dei seguenti apparecchi, da usare secondo le istruzioni del costruttore:
 - a) autoclave produttiva di calore umido sotto forma di vapore d'acqua in pressione mediante lo schema operativo tipo di vapore d'acqua a 121 gradi centigradi per 20 minuti;
 - b) stufa a secco produttiva di calore secco mediante lo schema operativo tipo di temperatura a 170 gradi centigradi per due ore;
 - c) sterilizzatore a sfere di quarzo costituito da una vaschetta scoperta contenente sfere di quarzo minute in cui è raggiunta una temperatura di circa 250 gradi centigradi; la sterilizzazione è effettuata mediante l'inserimento per pochi secondi di uno strumento fra le sfere.
3. Il controllo di cui all'articolo 7, comma 5 può essere sostituito da adeguate verifiche tecniche.

Art. 9

Disinfezione ad alto livello

1. Per disinfezione ad alto livello si intende il procedimento mediante il quale si ottiene la distruzione di tutti i microrganismi patogeni ad eccezione delle spore.
2. La disinfezione ad alto livello può essere ottenuta mediante calore ovvero per via chimica mediante l'immersione degli strumenti in soluzioni acquose disinfettanti già confezionate o da approntare sul momento.
3. La disinfezione ad alto livello è eseguita solo sugli oggetti che non possono essere sottoposti a sterilizzazione ovvero a trattamenti con l'impiego di calore.

Art. 10

Fasi comuni per la sterilizzazione e disinfezione

1. Preliminarmente alla sterilizzazione e alla disinfezione l'operatore:
 - a) immerge gli strumenti in soluzioni detergenti e disinfettanti per almeno 30 minuti ovvero per un periodo ridotto a pochi minuti se viene utilizzato un apparecchio ad ultrasuoni;
 - b) successivamente lava e spazzola gli strumenti in acqua corrente;
 - c) dopo ulteriore sciacquatura in acqua corrente, asciuga gli strumenti con salviette monouso.

Art. 11

Autoclave e stufa a secco

1. L'uso dell'autoclave di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a) è preferito a parità di condizioni con gli altri apparecchi del medesimo comma 2.
2. L'autoclave e la stufa di cui, rispettivamente, all'articolo 8, comma 2, lettera a) e lettera b), possono essere utilizzati contemporaneamente per la sterilizzazione di più strumenti.
3. La sterilizzazione mediante autoclave o stufa a secco è preferibilmente eseguita mediante l'introduzione degli strumenti in apposite buste corredate di indicatori chimici della temperatura raggiunta tramite viraggio cromatico.
4. Le buste di cui al comma 3 recano la data di sterilizzazione e la relativa scadenza, sono sigillate al momento della loro collocazione sui vassoi porta oggetti della camera sterilizzatrice e possono essere utilizzate anche dopo la sterilizzazione come custodia degli strumenti fino al momento in cui sono usati per un utente.
5. Nel caso in cui non si utilizzano le buste di cui al comma 3, gli strumenti da sterilizzare sono collocati sul vassoio portaoggetti della camera di sterilizzazione in modo che non si verifichino contatti; successivamente all'effettuazione della sterilizzazione, gli strumenti rimangono conservati nell'apparecchio fino alla loro utilizzazione ovvero possono essere trasferiti in appositi contenitori costituiti anche da espositori con lampade germicide a raggi ultravioletti a condizione che:
 - a) tali contenitori siano sterili o disinfettati ad alto livello;
 - b) si abbia cura di rimuovere gli strumenti dallo sterilizzatore con l'ausilio di guanti sterili o di pinze sterili oppure disinfettate ad alto livello.
6. In entrambe le procedure di cui ai commi 3 e 5 sul vassoio portaoggetti della camera di sterilizzazione è collocato un indicatore chimico della temperatura raggiunta.

Art. 12

Sterilizzatore a sfere di quarzo

1. L'utilizzazione dello sterilizzatore a sfere di quarzo di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c) è consentito soltanto per strumenti di piccole dimensioni ovvero per la sterilizzazione della parte operativa dello strumento.
2. Gli strumenti sono rimossi dalla cavità contenente le sfere di quarzo afferrandoli a livello dell'impugnatura ovvero utilizzando pinze sterili o disinfettate ad alto livello.
3. Nel caso in cui la sterilizzazione sia limitata alla parte operativa dello strumento, l'operatore osserva idonee cautele per la mancata sterilizzazione dell'impugnatura.

4. Gli strumenti sterilizzati sono riposti in appositi contenitori sterilizzati o disinfettati ad alto livello.
5. Per la conservazione degli strumenti sterilizzati possono essere utilizzati espositori con lampade germicide, avendo in ogni caso cura di non sovrapporre gli strumenti fra di loro.

Art. 13
Disinfezione ad alto livello

1. La disinfezione ad alto livello in via chimica è effettuata mediante immersione degli strumenti in soluzioni disinfettanti di cui all'articolo 9, comma 2 per il periodo di tempo indicati dal produttore del disinfettante.
2. Compiuto il periodo di tempo di cui al comma 1, l'operatore provvede a:
 - a) estrarre gli strumenti dal disinfettante mediante pinze sterili o disinfettate ad alto livello;
 - b) lavarli in acqua sterile;
 - c) asciugarli mediante teli sterili.
3. In attesa di utilizzazione, gli strumenti sono riposti in contenitori sterili o disinfettati ad alto livello; a tal fine possono essere utilizzati apparecchi espositori corredati di lampade germicide a raggi ultravioletti.

Capo III Strumentazione

Art. 14
Strumenti soggetti a deterzione e disinfezione

1. Sono tenuti in perfette condizioni di pulizia e puliti dopo ogni utilizzazione con soluzioni detergenti e disinfettante i seguenti strumenti:
 - a) vasche;
 - b) apparecchiature per abbronzatura;
 - c) impianti di sauna;
 - d) bagno turco;
 - e) bagno di vapore.
2. Sono tenuti in perfette condizioni di pulizia e puliti con soluzioni detergenti e disinfettante nonché protetti con lenzuoli monouso di tipo tessuto non tessuto i seguenti strumenti:
 - a) carrelli e lettini per massaggi e altre prestazioni in ambito estetico;
 - b) poltrone per trattamenti estetici.

Art. 15
Aghi

1. Gli aghi per depilazione con diatermocoagulazione sono esclusivamente monouso ed eliminati dopo ogni prestazione.
2. È vietato l'uso ripetuto, anche sulla stessa persona, degli aghi di cui al comma 1.

Art. 16

Strumenti acuminati o taglienti

1. Gli strumenti acuminati o taglienti per manicure e pedicure estetico sono di norma monouso.
2. Se non monouso, gli strumenti acuminati o taglienti sono sostituiti dopo ogni prestazione e preliminarmente alla successiva utilizzazione sono lavati, spazzolati, disinfettati o sterilizzati secondo le procedure disciplinate dalla sezione I del presente capo.
3. Gli strumenti acuminati o taglienti monouso sono raccolti e smaltiti in appositi contenitori rigidi, in materiale che permette l'introduzione in sicurezza dello strumento ed in modo da evitare fuoriuscite accidentali.

Art. 17

Biancheria

1. Ogni capo di biancheria utilizzato è sostituito dopo ogni prestazione.
2. Preliminarmente all'impiego, la biancheria usata è lavata con temperatura a 90 gradi centigradi.
3. Per quei capi di biancheria non sottoponibili ai lavaggi di cui al comma 2, si provvede con temperature dell'acqua non inferiori a 60 gradi centigradi, preferibilmente usando un disinfettante, compresa candeggina, prima dell'ultimo risciacquo.

<p>Capo IV Onicotecnica</p>

Art. 18

Oggetto

1. L'attività di onicotecnica consiste nella preparazione dell'unghia e della pelle che la contorna con apposizione o realizzazione, mediante resine, gel o altre sostanze, di unghie finte.
2. L'apposizione di unghie preformate è operata mediante collanti.

Art. 19

Requisiti minimi strutturali ed igienico-sanitari

1. I requisiti minimi strutturali ed igienico-sanitari per l'attività di onicotecnica sono i medesimi stabiliti dall'allegato A (Requisiti minimi strutturali ed igienico sanitari dei locali per attività di Estetica) e dai capi I e II del presente allegato.

Art. 20

Requisiti formativi

1. Gli operatori di onicotecnica sono in possesso dei requisiti formativi degli estetisti di cui al titolo V del DPGR 2 ottobre 2007 n. 47/R.
2. Sono altresì in possesso dei requisiti formativi degli estetisti di cui al Titolo V coloro che esercitano l'attività di sola apposizione o realizzazione, attraverso resine, gel o altre sostanze, di unghie finte senza preparazione dell'unghia e della pelle che la contorna

Art. 21
Cassetta Pronto Soccorso

1. Deve essere presente nell'esercizio una idonea cassetta con materiali di primo soccorso a norma di legge (DM 388/2003).

Art. 22
Norme transitorie

Coloro che all'entrata in vigore del DPGR 6.8.2008, n. 44/R esercitavano l'attività di onicotecnica possono continuare a svolgere l'attività a condizione che conseguano la qualifica di estetista ai sensi dell'art. 102 bis del DPGR 02.10.2007, 47/R, introdotto dal DPGR 18/07/2011, n. 31/R.

ALLEGATO C

Requisiti minimi strutturali ed igienico sanitari dei locali per attività di Tatuaggio e Piercing

Sezione I

Requisiti di idoneità di spazi e locali

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. Il presente titolo disciplina i requisiti minimi strutturali ed igienico-sanitari per l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing nonché le modalità di utilizzo delle relative attrezzature e costituisce attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) della legge RT 31.05.04 n. 28.
2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge regionale 28/2004, il presente capo detta i requisiti minimi strutturali dei locali in cui sono effettuate, anche disgiuntamente, le attività di tatuaggio e piercing come rispettivamente definite dall'articolo 1, commi 3 e 4, della legge.
3. Per requisiti strutturali si intende:
 - a) requisiti concernenti l'idoneità dei locali di cui al comma 2, disciplinati dalla presente sezione I
 - b) requisiti tecnici concernenti la necessaria dotazione dei locali diversa da quella necessaria all'esercizio delle attività di estetica, disciplinati dalla presente sezione II.
4. Come previsto dal Decreto di attuazione della LRT 28/2004 ,DPGR 2 ottobre 2007 n. 47/R, il Comune stabilisce i requisiti minimi strutturali per l'esercizio di attività di tatuaggio e piercing, fermi restando quanto disposto dall'allegato B del presente regolamento.
5. Si osserva il presente titolo per coloro che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 87 del DPGR n. 47/R del 02.10.07, esercitano l'attività di dermopigmentazione effettuata mediante strumenti perforanti l'epidermide con deposizione del pigmento negli strati superficiali del derma, principalmente per il trucco del contorno labbra e sopracciglia.
6. Non si osserva il presente regolamento per la decorazione del corpo effettuata mediante la colorazione dell'epidermide tramite pigmenti a base di Henné o derivati.

Art. 2

Superficie minima. Spazi e locali

1. Gli esercizi destinati all'esercizio di piercing e tatuaggi hanno una superficie minima non inferiore a mq. 25 e sono composti di:
 - a) locale polifunzionale per ricevimento, informazione, attesa della clientela e servizio cassa;
 - b) locale per l'esecuzione delle prestazioni;
 - c) locale o spazio per la pulizia e la sterilizzazione della strumentazione per l'esecuzione delle prestazioni;
 - d) locale o spazio magazzino;
 - e) locale o spazio spogliatoio;
 - f) servizio igienico con possibile uso promiscuo ai sensi della lettera e);
 - g) eventuali corridoi e disimpegni.

Art. 3
Requisiti comuni

1. Il locale polifunzionale e il locale per l'esecuzione delle prestazioni sono dotati di:
 - a) altezza media non inferiore a 2,70 metri; in presenza di copertura inclinata o variabile l'altezza minima non è inferiore a 2,20 metri;
 - b) aerazione con le seguenti caratteristiche minime alternative di superficie aerante diretta:
 - un ottavo della superficie del pavimento;
 - un sedicesimo della superficie del pavimento con obbligatoria installazione di impianto di termoventilazione rispettoso della normativa UNI 10339;
 - c) nel caso di mancanza di superficie aerante diretta con le caratteristiche di cui alla lettera b) del presente comma, è obbligatoria l'installazione di un impianto di climatizzazione dell'aria rispettoso della normativa UNI 10339.
2. Nelle superfici aeranti dirette di cui alla lettera b) del comma 1 sono computabili le superfici costituite da porte e porte-finestre, purché non incidano più del 50% dei rapporti di aerazione totale e sono escluse le finestre a lucernario; le superfici finestrate apribili sono protette con reti a maglia fitta.
3. Lo spazio per la pulizia e la sterilizzazione, lo spazio magazzino, lo spazio spogliatoio nonché i corridoi e i disimpegni hanno un'altezza non inferiore a 2,40 metri; in presenza di copertura inclinata o variabile l'altezza minima non è inferiore a 2 metri.
4. I locali polifunzionale, per l'esecuzione delle prestazioni e servizio igienico, lo spazio per la pulizia e la sterilizzazione della strumentazione, il locale magazzino nonché i corridoi e disimpegni hanno soffitti privi di travature e canalizzazioni a vista.
5. Il locale per l'esecuzione delle prestazioni ovvero ciascuno degli spazi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 2) nonché lo spazio per la pulizia e la sterilizzazione sono dotati di un lavabo con le seguenti caratteristiche:
 - a) erogazione mediante comando non manuale di acqua corrente sia calda che fredda;
 - b) distributore di sapone liquido;
 - c) distributore di asciugamani monouso;
6. Tutti i locali e spazi di cui all'articolo 2 sono inoltre dotati di:
 - a) illuminazione adeguata alle attività che in essi si svolgono;
 - b) pareti con superfici impermeabili agevolmente lavabili e disinfettabili, di altezza non inferiore a due metri; tale altezza minima non è prescritta per i corridoi e i disimpegni;
 - c) pavimentazione costituita da superficie unita e compatta, agevolmente lavabile e disinfettabile.

Art. 4
Locale polifunzionale

1. Il locale polifunzionale ha una superficie non inferiore a mq. 6 ovvero a mq. 9 se utilizzato da persone in attività lavorativa di carattere continuativo.
2. Nel locale polifunzionale è affisso un avviso sulle finalità e modalità del trattamento dei dati nonché sui diritti degli interessati e sulle altre informazioni di cui all'articolo 13 del d.lgs. 196/2003.

Art. 5
Locale per l'esecuzione delle prestazioni

Il locale per l'esecuzione delle prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) è dotato di:

- 1) almeno 9 metri quadrati per un solo operatore;
- 2) oltre alla superficie di cui al numero 1), almeno 6 metri quadrati per ogni ulteriore operatore; in tal caso gli spazi per ciascun operatore sono separati con pannellature agevolmente lavabili e disinfettabili, rialzate dal pavimento in misura idonea a consentire la pulizia e di un'altezza che consenta non meno di **30 centimetri** di spazio tra essi e il soffitto;
- b) fermo restando quanto prescritto dall'articolo 3, comma 6, lettera c), eventuali raccordi stondati fra pareti e pavimento o fra pareti sono realizzati a perfetta regola d'arte, senza manufatti con la formazione di sporgenze, anche nel caso di eventuale applicazione di paraspigoli;
- c) accesso da disimpegno o dal locale polifunzionale di cui all'articolo 4.

Art. 6
Locale o spazio per la pulizia e la sterilizzazione

1. Il locale o lo spazio per la pulizia e la sterilizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), è dotato di:

- a) superficie non inferiore a 4 metri quadrati ovvero di 3 metri quadrati quando sia ricavato all'interno del locale per l'esecuzione delle prestazioni di cui all'articolo 5 mediante divisori con le caratteristiche di cui al medesimo articolo 5, comma 1, lettera a), numero 2);
- b) altezza media non inferiore a 2,40 metri; in presenza di copertura inclinata o variabile l'altezza minima non è inferiore a 2 metri;
- c) aerazione con le seguenti caratteristiche minime alternative di superficie aerante diretta:
 - 1) un ottavo della superficie del pavimento;
 - 2) un sedicesimo della superficie del pavimento con obbligatoria installazione di impianto di estrazione dell'aria che garantisca un ricambio non inferiore a tre volumi-ambiente per ora e messo in funzione dall'interruttore di attivazione dell'illuminazione elettrica del locale;
 - 3) nelle superfici aeranti dirette di cui alla lettera c) del comma 1 sono computabili le superfici costituite da porte e porte-finestre, purché non incidano più del 50% dei rapporti di aerazione totale e sono escluse le finestre a lucernario; le superfici finestrate apribili sono protette con reti a maglia fitta;
- d) accesso da disimpegno o dal locale di cui all'articolo 5 o comunque non di passaggio.

1.bis In caso di mancanza di superficie aerante diretta ai sensi della lett. c del comma 1, il locale o lo spazio per la pulizia e la sterilizzazione è dotato di un impianto di estrazione dell'aria che garantisca, in continuo durante l'apertura dell'esercizio ed anche senza la presenza di alcuna persona, un ricambio non inferiore a sei volumi-ambiente per ora.

2. Nel caso in cui lo spazio per la pulizia e la sterilizzazione sia ricavato all'interno del locale per l'esecuzione delle prestazioni:

- a) si applicano i requisiti di aerazione del locale per l'esecuzione delle prestazioni;
- b) la superficie del locale per l'esecuzione delle prestazioni è computata al netto della superficie dello spazio per la pulizia e la sterilizzazione.

3. Non è richiesto il locale o spazio per la pulizia e la sterilizzazione quando:

- a) l'esercizio utilizza esclusivamente attrezzatura che entra in contatto anche indiretto con la cute del richiedente sterilizzata e contenuta in confezioni singole e sigillate monouso;
- b) la sterilizzazione è affidata a terzi esterni all'esercizio.

Art. 7 **Magazzino**

1. Il magazzino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) è utilizzato per la custodia di qualsiasi materiale di uso corrente, dello strumentario di scorta, dei materiali e delle attrezzature per la pulizia degli ambienti e per i rifiuti sanitari.
2. Il magazzino è dotato di:
 - a) superficie non inferiore a 2 metri quadrati;
 - b) aerazione con le seguenti caratteristiche minime alternative:
 - 1) superficie aerante diretta non inferiore ad 1/8 del pavimento o comunque non inferiore a 0,40 metri quadrati;
 - 2) installazione di un impianto di estrazione dell'aria che garantisca un ricambio non inferiore a tre volumi-ambiente per ora e messo in funzione dall'interruttore di attivazione dell'illuminazione elettrica del locale;
 - c) almeno un armadio con porte scorrevoli od a battente, in materiale agevolmente lavabile e disinfettabile.
3. Lo spazio magazzino può essere ricavato all'interno del locale polifunzionale ovvero nel locale spogliatoio o in un disimpegno a condizione che:
 - a) non si verifichino interferenze con le funzioni del locale o del disimpegno;
 - b) la superficie del locale o del disimpegno in cui è ricavato lo spazio magazzino sia computata al netto della superficie dello spazio magazzino; la superficie dello spazio magazzino è in ogni caso computata nella superficie minima dell'esercizio di cui all'articolo 2, comma 1.

Art. 8 **Spogliatoio**

1. Lo spogliatoio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) è dotato di:
 - a) una superficie minima idonea a consentire la corretta allocazione di un armadietto per ciascun operatore con la disponibilità di una superficie ulteriore di 1,20 metri quadrati per ogni operatore eventualmente presente in contemporanea ad altri operatori;
 - b) aerazione con le seguenti caratteristiche minime alternative:
 - 1) superficie aerante diretta non inferiore ad un ottavo del pavimento o comunque non inferiore a 0,40 metri quadrati;
 - 2) installazione di un impianto di estrazione dell'aria che garantisca, in continuo durante l'apertura dell'esercizio ed anche senza la presenza in esso di alcuna persona, un ricambio non inferiore a sei volumi-ambiente per ora;
 - c) un armadietto a doppio scomparto per ciascun operatore o ad un solo scomparto in caso di utilizzo documentato nel fascicolo di esercizio, di abbigliamento monouso e per il personale amministrativo; gli armadietti sono costituiti di superfici impermeabili, agevolmente lavabili e disinfettabili.
2. L'accesso allo spogliatoio avviene da disimpegno o dal locale polifunzionale.

3. Lo spazio spogliatoio non può costituire spazio di passaggio per altri locali.

Art. 9
Servizio igienico

1. Il servizio igienico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) è ubicato all'interno della superficie coperta dell'esercizio e dotato di:
 - a) superficie non inferiore a 1,20 metri quadrati per il locale con il wc sia con la presenza del lavabo che senza, ovvero un metro quadrato per l'antibagno, sia con la presenza del lavabo che senza; in entrambi i casi il lato minore del locale non è inferiore a 90 centimetri;
 - b) aerazione con le caratteristiche di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), con possibilità nell'antibagno di ventilazione con aria di transito verso il locale con il wc e computabilità nelle superfici aeranti anche delle finestre a lucernario; le superfici finestrate apribili sono protette con reti a maglia fitta;
 - c) almeno un servizio igienico disponibile per clienti ed operatori, con accesso da disimpegno o dal
 - d) locale polifunzionale;
 - e) antibagno quando l'accesso non avvenga da disimpegno o da corridoio;
 - f) pareti, compreso l'eventuale antibagno, protette da una balza in ceramica o smalto lavabile con la medesima altezza.
2. All'interno del servizio igienico è consentita l'installazione di una cabina doccia a condizione che occupi spazi di superficie ulteriori a quelli indicati nella lettera a) del comma 1; in ogni caso il pavimento della cabina doccia ha caratteristiche antiscivolo certificate.

Art. 10
Corridoi e disimpegni

1. I corridoi ed i disimpegni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) sono dotati di:
 - a) larghezza non inferiore a un metro lungo il tratto di transito;
 - b) aerazione naturale o forzata, diretta o indiretta, purché adeguata ad evitare sacche di ristagno.
2. Verso l'interno dei corridoi e dei disimpegni non si aprono porte di spazi e locali, provvedendo, per le necessità di passaggio, all'installazione di porte scorrevoli od a soffietto.

Sezione II Requisiti tecnici

Art. 11
Liquami reflui

1. I requisiti e le caratteristiche dell'impianto di raccolta e smaltimento di acque nere, saponose e pluviali sono fissati dal regolamento edilizio.
2. È vietato ubicare le bocche di estrazione delle fosse biologiche all'interno degli spazi di cui all'articolo 2.

Art. 12
Acqua potabile

1. Gli immobili in cui si esercitano le attività di tatuaggio e piercing sono forniti di acqua potabile.

Art. 13
Impianti di termoventilazione e climatizzazione

La progettazione e realizzazione di impianti di termoventilazione o di climatizzazione rispettano la normativa UNI 10339 nonché le disposizioni comunali contro l'inquinamento acustico.

1. In assenza di impianti di termoventilazione o di climatizzazione, gli esercizi dispongono di un impianto singolo o centralizzato per il riscaldamento dell'aria ambiente.

Art. 14 termini di adeguamento(art. 104 Regolamento regionale 47/R/2007)

1. Coloro che già esercitavano attività di tatuaggio e piercing si adeguano ai requisiti strutturali entro i termini previsti dall'art. 104 del Regolamento Regionale 47/R/2007 - (25.10.2012).

ALLEGATO D

Requisiti igienico-sanitari, gestionali e norme di corretta prassi igienica per l'attività di Tatuaggio e Piercing

<p style="text-align: center;">Capo I Requisiti igienico-sanitari</p>

Sezione I
Requisiti gestionali

Art. 1
Rifiuti

1. I rifiuti derivanti da attività di tatuaggi e piercing sono ricompresi nei rifiuti speciali prodotti al di fuori delle strutture sanitarie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del D.P.R. 254/2003 con applicazione della relativa disciplina.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono in particolare considerati rifiuti speciali prodotti al di fuori delle strutture sanitarie tutti gli strumenti che abbiano avuto contatto diretto o indiretto con il cliente e dei quali si intende disporre lo smaltimento.

Art. 2
Fascicolo d'esercizio

Ai fini di un'efficace ed uniforme attività di controllo, i titolari degli esercizi formano un fascicolo con pagine numerate nel quale sono annotati:

- a) elenco delle tipologie di prestazioni fornite con indicazione della metodica applicata;
- b) elenco dei fornitori di tutte le attrezzature e materiali utilizzati con indicazione di:
 - 1) nominativo;
 - 2) sede legale;
 - 3) numero telefonico, di fax ed eventuale indirizzo di posta elettronica;
- c) descrizione delle:
 - 1) procedure per fasi della sterilizzazione dello strumentario utilizzato, nei casi in cui occorra eseguire la sterilizzazione presso l'esercizio, ovvero nel caso in cui vengono utilizzate le attrezzature con le caratteristiche di cui al comma 3 dell'art. 6 dell'allegato C, la descrizione delle attrezzature, dei dati identificativi della ditta produttrice o distributrice, della metodologia di sterilizzazione nonché delle modalità di identificazione e rintracciabilità di ogni singola attrezzatura.
 - 2) soluzioni adottate per l'abbigliamento da lavoro e delle cautele di igiene e sicurezza per l'operatore e per il cliente;
 - 3) procedure per la disinfezione e l'asepsi della parte anatomica oggetto della prestazione;
 - 4) procedure per la sanificazione di tutti gli ambienti facenti parte dell'attività, differenziate in relazione alla destinazione d'uso; in caso di sanificazione affidata a ditta esterna al fascicolo è allegata copia dell'atto di affidamento;

- d) indicazione della frequenza programmata per la manutenzione ordinaria di:
- 1) apparecchiature e attrezzature elettromeccaniche impiegate nelle prestazioni;
 - 2) eventuali impianti di ventilazione meccanica.

Art. 3

Ulteriore documentazione

Presso l'esercizio il titolare conserva la documentazione inerente:

- a) l'affidamento a ditta autorizzata dell'incarico di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali come definiti all'articolo 1;
- b) le operazioni di carico e scarico dei rifiuti secondo la normativa vigente.

Sezione II

Igiene operatori Vaccinazioni

Art. 4

Abbigliamento

1. Durante l'esecuzione delle prestazioni gli operatori indossano:
 - a) un camice per ogni giornata di lavoro riutilizzabile dopo lavaggio ovvero camice monouso per ogni prestazione;
 - b) una mascherina per ogni giornata di lavoro riutilizzabile dopo lavaggio ovvero mascherina monouso per ogni prestazione da smaltire come rifiuto sanitario;
 - c) occhiali di protezione mantenuti costantemente in condizioni di pulizia ed efficienza;
 - d) guanti monouso.
2. I camici monouso di cui alla lettera a) del comma 1 nonché i guanti monouso di cui alla lettera d) del comma 1 sono smaltiti come rifiuto sanitario ai sensi dell'articolo 1.

Art. 5

Igiene delle mani

Gli operatori hanno cura di tenere le proprie mani sempre in condizioni igieniche ottimali nonché unghie corte e pulite.

1. Preliminarmente al lavaggio delle mani l'operatore:
 - a) rimuove anelli, braccialetti ed orologi da polso;
 - b) individua e cura eventuali ferite, abrasioni, lesioni infettive sulla pelle.
2. Il lavaggio delle mani e la pulizia delle unghie è effettuato mediante procedura antisettica disciplinata da linee guida adottate mediante decreto dirigenziale della competente struttura della Regione.

Art. 6

Vaccinazioni

1. Per gli operatori di attività di estetica nonché per quelli di tatuaggio e piercing la Regione promuove campagne di vaccinazione gratuita antitetanica e contro malattie infettive trasmesse per via parenterale.

Capo II Modalità di utilizzo delle attrezzature

Sezione I
Sterilizzazione delle attrezzature

Art. 7
Oggetto

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) della legge RT 28/2004, il presente capo disciplina le modalità di utilizzo delle attrezzature per l'esecuzione di tatuaggi e piercing.

Art. 8
Sterilizzazione

1. Ogni attrezzatura che entra in contatto diretto o indiretto con la cute del cliente durante l'esecuzione del tatuaggio e del piercing è sottoposta a procedura di sterilizzazione da parte del fornitore o dell'operatore nell'esercizio dove presta l'attività secondo le procedure di cui al capo II, sezione I dell'allegato B salvo quanto stabilito dal presente articolo.
2. Nel caso in cui la sterilizzazione sia eseguita dall'operatore essa è eseguita esclusivamente con l'impiego di autoclave e nel rispetto della seguente procedura per fasi successive:
 - a) successivamente ad un'eventuale pulizia meccanica a secco, l'attrezzatura è immersa in soluzione detergente e disinfettante per almeno trenta minuti ovvero per un periodo ridotto secondo le istruzioni del costruttore nel caso in cui è utilizzato un apparecchio ad ultrasuoni;
 - b) lavaggio ed eventuale spazzolatura nonché risciacquatura in acqua corrente;
 - c) asciugatura con salviette monouso;
 - d) chiusura di ogni singola attrezzatura in idonea busta apposita per sterilizzazione in autoclave recante striscia cromatica per il controllo della temperatura raggiunta;
 - e) inserimento delle buste in autoclave e avviamento del programma prescelto secondo le indicazioni del manuale di istruzioni dell'autoclave;
 - f) custodia delle buste di cui alle lettere d) ed e) del presente comma in cassette o contenitori, avendo cura di evitare l'esposizione a polvere, luce ed umidità.
3. Su ciascuna delle buste di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 sono annotate le date di esecuzione e scadenza della sterilizzazione; l'intervallo temporale fra la data di esecuzione e la data di scadenza della sterilizzazione non può essere superiore a sessanta giorni.
4. I cassette o contenitori di cui alla lettera f) del comma 2 hanno la destinazione esclusiva di conservazione delle buste e sono in materiale facilmente lavabile e disinfettabile o almeno sanificabile.
5. L'operatore osserva una particolare attenzione nella manipolazione delle buste contenenti attrezzature sterilizzate o da sterilizzare che abbiano parti taglienti o pungenti in modo tale da evitarne la perforazione accidentale.

Sezione II Attrezzature per tatuaggi Pigmenti

Art. 9

Tatuaggi con aghi

1. Per l'esecuzione del tatuaggio con aghi è utilizzata apposita apparecchiatura elettromeccanica costituita dalle seguenti componenti principali:
 - a) macchina o pistola (tattoo machine o gun tattoo), ossia la componente base costituita da un supporto dotato di alloggiamento per un congegno elettromeccanico che, azionato da un comando a pedale, imprime ad una barra metallica movimenti percussivi in rapida sequenza; durante l'utilizzo tale componente è protetta con buste o pellicole in materiale plastico da rimuovere dopo ogni prestazione;
 - b) manipolo (grip) e puntale (tip), ossia le parti smontabili dell'apparecchiatura all'interno delle quali scorre, con movimento percussivo, una barra metallica sulla cui estremità esterna sono saldati gli aghi per il tatuaggio; manipolo e puntale sono sterilizzati prima di essere montati sulla componente di cui alla lettera a) del presente comma;
 - c) barra porta aghi, ossia la componente flessibile dell'apparecchiatura in quanto gli aghi in essa saldati ad un'estremità sono montati in modo diverso a seconda delle differenti necessità di distribuzione del pigmento; la barra è sterilizzata preliminarmente all'inserimento nell'apparecchiatura;
 - d) aghi per il tatuaggio, ossia la componente dell'apparecchiatura che introduce il pigmento nel derma mediante perforazione dell'epidermide effettuata dal movimento percussivo della barra di cui alla lettera c) del presente comma; il montatore dell'apparecchiatura o l'operatore del tatuaggio cura personalmente la saldatura degli aghi nella barra;
 - e) vaschette o cappucci per i pigmenti, ossia le vaschette di piccolo formato contenenti i pigmenti per il tatuaggio, riempite nella misura stimata sufficiente o comunque esauribile per le necessità di una seduta con ogni cliente; l'operatore acquista le vaschette o i cappucci in confezione singola, sigillata e sterile ovvero provvede alla loro sterilizzazione.
2. Le buste o pellicole di materiale plastico della componente base dell'apparecchiatura, gli aghi staccati dalla barra dopo ogni prestazione nonché le vaschette o cappucci per i pigmenti di cui, rispettivamente, alle lettere a), c) ed e) del comma 1, sono smaltiti come rifiuto sanitario ai sensi dell'articolo 1.
3. La barra porta aghi di cui alla lettera c) del comma 1, può essere acquistata con aghi già assemblati solo se fornita sterile e in confezione singola e sigillata; se l'operatore esegue l'assemblaggio degli aghi personalmente, la barra con gli aghi saldati è sterilizzata presso l'esercizio.

Art. 10

Tatuaggi con altre tecniche

1. Sono sottoposte a procedure di sterilizzazione ai sensi dell'articolo 8:
 - a) l'attrezzatura utilizzata per scarificare la cute nel caso in cui il tatuaggio sia effettuato mediante scarificazione
 - b) le parti dell'apparecchiatura che perforano la cute per l'introduzione del pigmento nel derma nel caso in cui il tatuaggio sia effettuato mediante tecnica samoana o giapponese.

Art. 11
Pigmenti

1. Per l'esecuzione dei tatuaggi sono utilizzati esclusivamente pigmenti in confezioni sigillate, corredati di documento tecnico nel quale sono almeno riportati:
 - a. estremi identificativi, compresa sede legale, del produttore o distributore;
 - b. composizione del pigmento;
 - c. attestazione di atossicità e sterilità;
2. Le confezioni aperte sono conservate in condizioni di asepsi.
3. I componenti dei pigmenti osservano la risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa AP(2008)1 adottata il 20 febbraio 2008 (Resolution on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make up 'supersending Resolution resAP82003)2 on tattoos and permanent make up), nelle parti non attuate da normative dell'Unione Europea o italiana attuativa.
4. Le confezioni aperte sono conservate in condizioni di asepsi.

Sezione III <u>Attrezzature per piercing</u>

Art. 12
Attrezzature per piercing

1. Il piercing è eseguito mediante:
 - a) ago cannula o ago da piercing;
 - b) forbici o pinze;
 - c) pinze ad anelli;
 - d) dispositivi meccanici di foratura;
 - e) monili per piercing.

Art. 13
Ago cannula

1. L'ago cannula è lo strumento con il quale l'operatore esegue manualmente la perforazione, con perdita di sostanza, del tessuto cutaneo o mucoso, per inserire un monile.
2. L'operatore utilizza esclusivamente aghi cannula in confezioni singole e sigillate monouso sulla quale il confezionatore abbia attestato:
 - a) l'avvenuta sterilizzazione;
 - b) la data di esecuzione della sterilizzazione nonché la sua scadenza;
 - c) il metodo di sterilizzazione.

Art. 14
Forbici o pinze

1. Le forbici o pinze sono lo strumento con il quale l'operatore taglia a misura l'ago cannula.
2. L'operatore sterilizza le forbici o pinze prima di ogni applicazione.

Art. 15
Pinze ad anelli

1. Le pinze ad anelli sono lo strumento con il quale l'operatore afferra ed immobilizza la parte anatomica nella quale si intende eseguire la perforazione con l'ago cannula.
2. L'operatore sterilizza le pinze ad anelli prima di ogni applicazione.

Art. 16
Dispositivi meccanici di foratura

1. I dispositivi meccanici di foratura sono gli strumenti utilizzati per l'inserimento anatomico del pre-orecchino nel padiglione auricolare; per pre-orecchino si intende il monile provvisorio con cui è praticato il foro nel padiglione auricolare.
2. Il dispositivo meccanico di foratura è costituito dall'impugnatura, dal congegno che imprime il movimento al pre-orecchino da inserire nonché da una cartuccia protettiva monouso sulla quale è montato il pre-orecchino stesso.
3. L'uso dei dispositivi meccanici di foratura è ammesso esclusivamente per il piercing auricolare.
4. L'operatore sterilizza l'eventuale parte rimovibile del dispositivo meccanico di foratura prima di ogni utilizzazione.
5. L'operatore protegge la parte costituente il corpo del dispositivo meccanico di foratura con apposite buste copri pistola ovvero pellicole di materiale plastico.
6. L'operatore può utilizzare cartucce protettive monouso acquistate in confezioni singola e sigillata di cui siano attestate la sterilizzazione ai sensi dell'articolo 13, comma 2; in tale caso è ammesso l'uso di cartucce monouso preventivamente caricate con pre-orecchino.

Art. 17
Monili o pre-orecchini

1. Per i monili di primo inserimento da applicare immediatamente dopo la perforazione della cute, l'operatore utilizza esclusivamente monili o pre-orecchini di cui all'art. 16, acquistati in confezione singola monouso sulla quale sono indicati:
 - a) la data di esecuzione della sterilizzazione nonché la sua scadenza;
 - b) il metodo di sterilizzazione;
 - c) la composizione metallica percentuale.
2. Le indicazioni di cui al comma 1 possono essere contenute in apposito documento corredato al monile e ad esso riferibile mediante stampigliatura di matricola.
3. Per i monili di primo inserimento da applicare immediatamente dopo la perforazione della cute con tecniche diverse da quelle di cui all'articolo 16, l'operatore utilizza esclusivamente monili o pre-orecchini sterilizzati e confezionati ai sensi dell'art. 8 e del numero 1), della lettera c) del comma 1 dell'art. 2.

Capo III
Attività promiscue

Art. 18
Attività promiscue in unico esercizio

1. Le attività di tatuaggio e piercing possono essere svolte negli stessi immobili in cui si esercitano le attività di estetica disciplinate all'allegato A, fermo restando l'obbligo dello specifico titolo abilitativo.
2. Nei casi di cui al comma 1:
 - a. gli esercizi dispongono del locale per l'esecuzione delle prestazioni nonché dello spazio per la pulizia e la sterilizzazione, rispettivamente, del locale per l'esecuzione delle prestazioni e la sterilizzazione della strumentazione, con i requisiti disciplinati dall'Allegato C.
 - a) gli spazi e locali quali, servizi igienici, docce, ripostigli, spogliatoi, corridoi e disimpegni hanno i requisiti disciplinati dall'Allegato A.

Capo IV
Piercing del padiglione auricolare

Sezione I
Spazi e locali

Art. 19
Oggetto

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4 e dell'articolo 5 della legge RT 28/2004, il presente capo disciplina l'idoneità dei locali o spazi nonché gli altri requisiti per l'effettuazione del piercing al padiglione auricolare.
2. Ai fini del presente capo nel piercing al padiglione auricolare si comprende anche il piercing effettuato al lobo dell'orecchio.

Art. 20
Spazi e locali

1. Il piercing del padiglione auricolare è effettuato in spazi o locali di esercizi aperti al pubblico in regola con le disposizioni vigenti per i luoghi di lavoro e con quanto stabilito nel presente capo.
2. L'esecuzione del piercing al padiglione auricolare in spazi o locali di circoli privati non preclude le attività di vigilanza e controllo e comporta l'osservanza di quanto stabilito nel presente capo.
3. Gli esercizi e i circoli di cui ai commi 1 e 2 dispongono di:
 - a) un locale per l'esercizio delle prestazioni con le caratteristiche descritte all'articolo 5 dell'Allegato C;
 - b) di uno spazio per la pulizia e la sterilizzazione dello strumentario con le caratteristiche descritte all'articolo 6 Allegato C;

- c) un servizio igienico ubicato all'interno dell'immobile ed accessibile alla clientela, con un lavabo con le seguenti caratteristiche:
 - 1) erogazione mediante comando non manuale di acqua corrente sia calda che fredda;
 - 2) distributore di sapone liquido;
 - 3) distributore di asciugamani monouso;
 - d) una sedia con braccioli a disposizione del cliente.
4. Non è richiesta l'osservanza del comma 3 quando nell'esercizio o nei circoli si esegue piercing al solo lobo auricolare e ai margini dell'elice.

Sezione II Attrezzature

Art. 21
Padiglione auricolare

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 22, l'operatore esegue il piercing al padiglione auricolare esclusivamente mediante ago cannula o dispositivo meccanico di foratura per piercing di cui, rispettivamente, agli articoli 13 e 16, osservando le relative modalità di utilizzo ed utilizzando guanti monouso.

Art. 22
Lobo auricolare

1. L'operatore esegue il piercing al lobo auricolare esclusivamente mediante l'utilizzo di dispositivo meccanico di foratura per piercing di cui all'articolo 16 o altra attrezzatura equivalente monouso in ogni sua parte, acquistata in confezione sterile sulla quale sono riportate le indicazioni di cui all'articolo 13, comma 2.
2. Al monile e al pre-orecchino usati per il piercing auricolare si applica l'articolo 17, commi 1 e 2.

Capo V Consenso

Art. 23
Oggetto

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c) della legge RT 28/2004, il presente titolo disciplina le modalità di espressione del consenso.
2. Ai fini del presente regolamento per consenso informato si intende la volontà liberamente espressa nelle forme in esso previste dal richiedente maggiore di età ovvero dal genitore o dal tutore in relazione a:
 - a) autorizzazione ai trattamenti;
 - b) presa d'atto dei rischi legati all'esecuzione e sulle precauzioni da tenere dopo l'effettuazione del trattamento.

Art. 24
Accertamenti

1. Salvo evidente maggiore età, l'operatore accerta l'età anagrafica del richiedente mediante la richiesta di esibizione di documento che ne attesta l'identità.
2. L'operatore accerta altresì la presenza dei requisiti e l'assenza di controindicazioni all'esecuzione del tatuaggio o del piercing.
3. L'operatore non effettua l'accertamento di cui al comma 1 quando un adulto accompagna il minore ed esibisca documento di identità nonché sottoscriva i moduli di consenso informato qualificandosi genitore ovvero tutore ai sensi del libro I, titolo X, capo I del codice civile.

Art. 25
Informativa e consenso

5. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4 della legge RT 28/2004, l'operatore informa sul tipo di operazioni da effettuarsi, sui rischi legati all'esecuzione nonché sulle precauzioni da osservare dopo il trattamento.
1. L'operatore consegna al richiedente ovvero al tutore o genitore apposita informativa scritta come prescritto dal Decreto Dirigenziale n. 1328 del 30.03.2009.
2. Successivamente agli adempimenti di cui all'articolo 24 e prima dell'esecuzione del trattamento, il richiedente ovvero il genitore o il tutore sottoscrive il modulo del consenso informato di cui agli allegati D ed E del Regolamento di attuazione della legge regionale 28/2004 DPGR 02.10.07 n. 47/R anche nelle parti concernenti l'autorizzazione al trattamento dei dati in osservanza del d.lgs. 196/2003.
3. L'operatore inoltre:
 - a) custodisce l'originale dei moduli sottoscritti in modo da consentirne un'ordinata conservazione e un'agevole consultazione per eventuali controlli, nell'osservanza delle norme vigenti in tema di trattamento dei dati;
 - b) se richiesto, rilascia copia del modulo del consenso informato al richiedente ovvero al genitore o al tutore.
4. È consentito, per il consenso informato, l'uso della modulistica allegata in calce al presente regolamento (Allegato G)

<p>Capo VI Manifestazioni pubbliche</p>

Art. 26
Requisiti strutturali

1. In occasioni di manifestazioni pubbliche di carattere temporaneo, nella dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 1 della legge è attestata la presenza dei seguenti requisiti:
 - a) predisposizione di apposite aree attrezzate per l'esercizio in via esclusiva delle attività autorizzate, anche in forma promiscua, con le seguenti caratteristiche:
 - 1) separazione e delimitazione mediante pareti facilmente lavabili e disinfettabili;

- 2) presenza di contenitori appositi per rifiuti speciali da smaltire ai sensi degli articoli 6, comma 2 dell'Allegato B e art. 1 del presente allegato.
 - b) presenza di servizi igienici e spogliatoi per gli operatori.
2. L'Azienda USL verifica l'idoneità del luogo allo svolgimento della manifestazione pubblica.

Art. 27

Requisiti igienico-sanitari

1. La sterilizzazione degli strumenti per le attività di estetica ovvero di tatuaggio e piercing avviene nelle forme di cui, rispettivamente, all'Allegato B, capo II e sezione I, capo III del presente allegato anche in luoghi diversi da quello in cui si svolge la manifestazione pubblica.
2. Le attività di tatuaggio e piercing sono effettuate mediante gli strumenti e con le relative modalità di cui al Capo II alle sezioni II e III.
3. Per il piercing al padiglione auricolare si osserva il capo IV.

Art. 28

Documentazione

1. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione, l'organizzatore della manifestazione pubblica comunica al comune l'elenco degli operatori con l'indicazione completa delle generalità.
2. Al termine della manifestazione gli operatori consegnano le schede del consenso informato agli organizzatori che le conservano almeno per il periodo di prescrizione degli illeciti amministrativi.

Art. 29

Cassetta pronto soccorso

1. Deve essere presente nell'esercizio una idonea cassetta con materiali di primo soccorso a norma di legge (DM 388/2003).

ALLEGATO E

Requisiti strutturali igienico sanitari dell'attività di Acconciatore e disposizioni sulla conduzione igienica

Capo I Requisiti Strutturali

Art. 1 Requisiti generali

1. Gli immobili interessati allo svolgimento dell'attività devono essere dotati di acqua potabile.
2. Gli impianti per la raccolta e lo smaltimento dei liquami devono essere conformi al regolamento edilizio; le fosse biologiche e gli impianti di depurazione delle acque reflue esistenti a cui una nuova attività intende allacciarsi devono essere in grado di sopportare il nuovo carico inquinante. Dovrà essere dichiarato da tecnico abilitato la capacità ricettiva e depurativa di tale impianto, prima dell'immissione in pubblica fognatura.

Art. 2 Spazi e locali

1. Gli immobili in cui si esercita l'attività di acconciatura si compongono, secondo le modalità prescritte dal presente allegato, dei seguenti spazi o locali destinati a:
 - a) esercizio dell'attività e attesa della clientela
 - b) servizio igienico
 - c) ripostiglio
 - d) spogliatoio

Sezione I Zona operativa e di attesa

Art. 3 Superfici

1. Caratteristiche generali.
 - a) Gli esercizi di acconciatore devono disporre di uno o più locali operativi, da destinare all'utenza, al cui interno sono allestite le postazioni di lavoro e la zona per l'attesa dei clienti.
2. Locali di lavoro e attesa.
 - a) Il locale deve disporre di una superficie utile (al lordo degli arredi) proporzionata alle postazioni di lavoro (acconciatura; asciugatura con casco; rasatura della barba; lavaggio teste, applicazione e messa in posa di tinture e permanenti), ciascuna delle quali dovrà avere una superficie di ingombro adeguata.

3. La postazione di lavoro adibita alla preparazione di tinture e permanenti dovrà essere in zona ben areata naturalmente (finestre) o artificialmente) possibilmente dotata di lavello nelle immediate vicinanze.
4. Dovrà essere altresì dotato di sistema di aspirazione localizzata volto a ridurre l'esposizione dell'operatore agli agenti chimici pericolosi durante la preparazione del prodotto eventualmente anche tramite cappe aspiranti per sostanze organiche volatili (S.O.V.) sostituibili secondo idoneo programma di manutenzione.
5. Ogni locale di lavoro permanente dovrà disporre almeno di una superficie minima come previsto dal vigente Regolamento Edilizio comunale, ove previsto.
6. La zona di attesa può essere inserita in un locale di lavoro permanente attrezzata con posti a sedere.

Art. 4 **Altezza**

1. Gli ambienti operativi, qualunque sia il numero di addetti che operano nell'esercizio, devono avere altezza non inferiore a mt. 2,40 come per l'attività di estetista, tatuaggio e piercing..
2. I locali di attesa della clientela hanno un'altezza non inferiore a **2,70 metri**

Art. 5 **Illuminazione**

1. Gli ambienti di lavoro devono disporre di finestre o altri infissi vetrati in grado di garantire i parametri d'illuminazione naturale prescritti dal Regolamento Edilizio comunale; nel caso di immobili che presentino aperture non in grado di garantire il rispetto di detti parametri, è consentita l'integrazione dell'illuminazione naturale con illuminazione artificiale nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento Edilizio comunale.
2. Nei locali esclusivamente destinati all'attesa, l'illuminazione può essere naturale o artificiale, a condizione che l'illuminazione artificiale sia idonea per intensità e qualità e non dia luogo a fenomeni di abbagliamento (Norma UNI EN 12464-1).

Art. 6 **Aerazione**

1. Gli ambienti di lavoro e quelli esclusivamente destinati all'attesa devono disporre di finestre o altri infissi apribili in grado di garantire i parametri d'aerazione naturale prescritti dal vigente Regolamento Edilizio comunale.
2. Nel caso in cui non venga raggiunto il rapporto aerante previsto dal regolamento edilizio comunale, ad integrazione dei parametri in difetto, è consentita l'installazione di impianti di aerazione forzata a condizione che siano:
 - a) conformi a quanto prescritto dal regolamento edilizio comunale;
 - b) rispettosi delle norme UNI 10339 e s.m.i.;
 - c) rispettosi della normativa sull'impatto acustico.

Art. 7
Caratteristiche di pareti , pavimenti e arredi

1. Le pareti degli ambienti di lavoro e della zona d'attesa devono disporre di una balza lavabile e disinfettabile fino all'altezza di 2 metri dal pavimento.
2. I pavimenti devono avere superfici unite e compatte, facilmente lavabili e disinfettabili.
3. Le superfici di tutti gli arredi, contenitori e sedute utilizzati nell'esercizio dell'attività di acconciatore devono essere facilmente lavabili e disinfettabili.
4. Le postazioni per la rasatura della barba dovranno essere corredate, nel loro complesso, di lavabo con acqua corrente calda e fredda. La rasatura dovrà essere eseguita utilizzando esclusivamente lamette monouso.
5. La postazione per il lavaggio dei capelli dovrà essere costituita da poltrone e lavabi regolabili secondo le esigenze di ciascun cliente. Ogni lavandino dovrà essere munito di idoneo sistema per trattenere i capelli, da mantenere costantemente in piena efficienza.
6. Nell'attività deve essere presente un lavello per la pulizia delle apparecchiature e dei locali, con dimensioni adeguate a consentire il lavaggio di stracci e l'attingimento di acqua con un secchio da collocarsi preferibilmente nel ripostiglio o comunque in locale accessorio. Può essere installato anche in spazi esterni di pertinenza (cortili, terrazzi).

Sezione II Locali accessori

Art. 8
Servizi Igienici

1. Caratteristiche generali.
 - I servizi igienici potranno essere utilizzabili sia dalla clientela che dagli addetti, a meno che questi ultimi non dispongano di propri servizi igienici realizzati per scelta costruttiva o per adempimento della normativa sull'igiene dei luoghi di lavoro.
2. Dotazioni funzionali minime.
 - Il lavabo, installato nel locale w.c. o nell'antibagno, deve disporre d'acqua corrente calda e fredda, di distributore di asciugamani monouso e sapone a "dispensa" o altro sistema idoneo.
3. Antibagno.
 - Il locale w.c. non può avere accesso diretto dagli ambienti di lavoro, ma attraverso uno spazio di disimpegno o un apposito antibagno. L'accesso ai servizi igienici deve avvenire senza uscire dall'esercizio.
 - Nel disimpegno o nell'antibagno non possono essere depositati arredi, attrezzature, scorte e altro materiale non finalizzato al trattamento della persona. Tuttavia, l'antibagno può essere usato come zona spogliatoio, qualora siano rispettati i requisiti funzionali e strutturali come di seguito indicato nello specifico paragrafo.
4. Altezza.
 - Il locale w.c. ed i relativi ambienti di disimpegno, devono avere un'altezza media non inferiore a 2,40 metri. L'altezza media dei locali deve comunque garantire il rispetto dei limiti dettati dal regolamento edilizio.

5. Superficie.
 - Gli eventuali altri servizi igienici, necessari in relazione al numero degli addetti, dovranno disporre di dimensioni e caratteristiche non inferiori a quanto previsto dal Regolamento Edilizio comunale, dotati di w.c. e lavabo.
6. Aerazione.
 - I servizi igienici possono essere aerati in modo naturale diretto, oppure è possibile installare impianti di ventilazione forzata in grado di ricambiare l'aria nell'ambiente secondo regolamento edilizio comunale.
7. Pareti e pavimenti.
 - Le pareti dei servizi igienici devono avere superficie impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile per almeno 2 metri di altezza. I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, facilmente lavabile e disinfettabile.

Art. 9

Ripostiglio

1. Caratteristiche generali.
 - L'esercizio di un acconciatore deve disporre di un vano o di una cabina da adibire a deposito (prodotti cosmetici, materiali vari in uso nell'esercizio, i prodotti e le attrezzature per la pulizia, contenitori per i rifiuti e per la biancheria sporca). Il ripostiglio può anche custodire apparecchiature da usare in modo discontinuo e l'eventuale macchina lavasciuga-biancheria. Il ripostiglio, inoltre, può essere utilizzato come spogliatoio, alle condizioni indicate nello specifico paragrafo.
2. Dotazioni funzionali minime.
 - Nel ripostiglio dovranno inoltre essere collocati n. 2 contenitori con coperchio apribile a pedale, costruiti in materiale impermeabile e disinfettabile, uno per la biancheria sporca ed uno per depositare i rifiuti solidi.
3. Altezza.
 - Il ripostiglio deve avere un'altezza media non inferiore a 2,40 metri.
4. Superficie.
 - Il ripostiglio deve disporre di una superficie **adeguata** per contenere le dotazioni minime sopra indicate. Per consentirne altre funzioni (spogliatoio) la superficie del ripostiglio dovrà essere adeguatamente ampliata nel rispetto delle norme del presente regolamento.
5. Aerazione.
 - Il ripostiglio può essere aerato in modo diretto, rispettando i requisiti dell'aerazione naturale o artificiale sopra indicati per il servizio igienico.
 - Nel caso il ripostiglio sia costituito da una cabina deve avere una luce minima di cm 50 nella parte superiore e nel caso in cui il medesimo venga utilizzato come spogliatoio è necessaria anche l'aerazione che può essere anche di tipo indiretto.
 -
6. Pareti e Pavimenti.
 - Le pareti del ripostiglio devono avere superficie impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile per almeno 2 metri di altezza. I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antiscivolo, facilmente lavabile e disinfettabile.

Art. 10
Spogliatoio

1. Caratteristiche generali.
 - Fermo restando quanto prescritto dal D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 (*Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro*), un esercizio di acconciatore deve prevedere una zona adibita a deposito individuale per gli addetti, attrezzata come di seguito indicato, mentre oltre i 10 addetti deve essere attrezzato, come spogliatoio, un apposito vano ad uso esclusivo.
2. Armadietti individuali per gli indumenti del personale.
 - Ogni operatore deve disporre di un armadietto individuale, a doppio scomparto, anche sovrapposto, per riporvi separatamente gli abiti privati e l'indumento di lavoro obbligatorio.
 - Se l'indumento da lavoro è monouso l'armadietto può anche essere ad un solo scomparto.
 - Gli armadietti dovranno avere superfici impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili.
 - Gli armadietti non potranno essere collocati nel locale w.c. e non potranno essere utilizzati anche per altre finalità.
 - Fatti salvi i casi di aziende soggette a specifici adempimenti previsti dalle normative sull'igiene nei luoghi di lavoro, gli addetti potranno cambiarsi all'interno di un apposito vano adibito a spogliatoio (anche in uso alla clientela) o all'interno del ripostiglio dell'antibagno a condizione che sia consentita la corretta collocazione degli armadietti.

Sezione III

Attività correlate

Art. 11
Cabina Manicure e Pedicure

1. Caratteristiche generali.
 - L'attività di manicure e pedicure estetico deve disporre di un vano ad uso lavorativo permanente o di una cabina adibita esclusivamente a detta funzione (fatte salve altre attività d'estetica, nel caso l'esercizio disponga di apposita autorizzazione di estetista).
 - Per cabina si deve intendere una porzione di vano delimitata da pareti di altezza minima di 2 metri e aperte nella parte superiore in modo da consentire l'aerazione e l'illuminazione naturale indiretta, con una luce minima di cm 50.
 - La sola attività di manicure non necessita di apposito vano o cabina; può essere prestata alle poltrone di lavoro purché l'esercizio disponga comunque delle dotazioni funzionali minime più avanti indicate.
2. Superficie.
 - La cabina adibita all'attività di manicure e pedicure deve disporre di una superficie minima di 3 metri quadrati, in aggiunta alle superfici previste per l'attività di acconciatore relativamente ai locali di lavoro e all'attesa.
3. Altezza.
 - Il vano o la zona attrezzata con cabina per l'attività di manicure e pedicure devono disporre di un'altezza libera media non inferiore a 2,70 metri, determinata come per il locale principale.
4. Aerazione ed illuminazione.
 - L'ambiente adibito all'attività di manicure e pedicure deve disporre di aerazione ed illuminazione conformemente a quanto precedentemente indicato per i locali di lavoro permanente. La cabina, delimitata da pareti aperte nella parte superiore, può usufruire

- d'aerazione e illuminazione naturale indiretta proveniente dall'ambiente in cui è stata montata.
- Quest'ambiente dovrà garantire i requisiti d'aerazione ed illuminazione già indicati, comprendendo la superficie della cabina.
5. Dotazioni funzionali minime.
 - Il vano o la cabina devono essere dotati dei seguenti accessori minimi: lavabo con acqua corrente calda e fredda; corredato di distributore di sapone liquido, applicato alla parete e di distributore di salviette a perdere o asciugamani monouso; contenitore per i rifiuti solidi, corredato di coperchio con apertura a pedale e costruito in materiale impermeabile e disinfettabile.
 6. Pareti.
 - Le pareti dell'ambiente adibito all'attività di manicure e pedicure devono avere superficie impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile per almeno 2 metri di altezza.
 7. Pavimenti.
 - I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdruciolevole, facilmente lavabile e disinfettabile.

Art. 12

Esercizio congiunto in uno stesso locale dell'attività di acconciatore e di quella di estetista

1. Fermi restando i requisiti strutturali e funzionali dei locali adibiti alle singole attività di **acconciatore** (come previsti al presente regolamento) e di estetista (come previsti allo specifico regolamento di settore), si ammette che, negli esercizi in cui vengono svolte contemporaneamente tali attività (anche se afferenti a titolari diversi), possano essere utilizzate in comune le strutture destinate a servizi igienici, spogliatoio, ripostiglio e ricezione-attesa, purché risultino, per numero e superficie impegnata, adeguate alle reali necessità delle due attività. Le superfici operative per l'esercizio congiunto delle attività di acconciatore ed estetista devono rimanere separate in vani diversi per le due distinte attività.

Capo II

Conduzione Igienica

Art. 13

Locali, arredi e impianti.

1. Sui pavimenti e le pareti deve essere eseguita la pulizia spazzando ad umido. Il lavaggio deve essere eseguito con acqua contenente in concentrazioni adeguate prodotti con capacità detergente e disinfettante (ad esempio: candeggina o cloruro di benzalconio).
2. Arredi: rimuovere la polvere utilizzando, in rapporto alle superfici da pulire, panni anti statici od apparecchi aspirapolvere, preferibilmente con filtro ad acqua, o stracci inumiditi con soluzioni detergenti e disinfettanti o prodotti disinfettanti in confezione spray.
3. Impianti di ventilazione forzata (ricambio aria degli ambienti) o di semplice trattamento termico dell'aria a completo ricircolo: deve essere eseguita una manutenzione generale con frequenza da concordare con la ditta incaricata della manutenzione. Durante la pulizia dell'impianto deve essere

dedicata particolare cura alle apparecchiature che eseguono la umidificazione dell'aria immessa negli ambienti al fine di contrastare la contaminazione da legionella.

4. Impianto per la raccolta e lo scarico delle acque reflue (nere e saponose): deve essere curata la costante efficienza dell'impianto. In particolare devono essere adottate soluzioni tecniche che consentano l'intercettazione e la facile rimozione dei capelli.

Art. 14

Apparecchiature, attrezzature, strumenti e oggetti in genere utilizzati per le prestazioni.

1. Apparecchiature elettromeccaniche e attrezzature in genere: devono essere tenute in buone condizioni di pulizia in ogni loro parte. Tutte le parti che hanno un contatto diretto con l'utente devono essere staccabili in modo da poter essere sostituite dopo ogni prestazione e prima di una successiva utilizzazione, qualora non siano del tipo monouso, devono essere sottoposte a trattamenti di pulizia, disinfezione o sterilizzazione in rapporto al tipo di materiale costruttivo (ad esempio: lame delle tosatrici).
2. Carrelli e poltrone: devono essere tenuti costantemente in perfette condizioni di pulizia; il loro lavaggio deve essere eseguito con soluzioni detergenti e disinfettanti.
3. Rasoi: devono montare esclusivamente lame monouso da sostituire tassativamente dopo ogni prestazione. Il manopolo del rasoio, almeno al termine di ogni giornata lavorativa, deve essere lavato, spazzolato, disinfettato o sterilizzato in rapporto al tipo di materiale costruttivo.
4. Forbici per il taglio dei capelli: dopo ogni prestazione devono essere lavate, spazzolate e disinfettate o sterilizzate (se tale trattamento non altera le lame).
5. Tosatrici: dopo la pulizia meccanica e la lubrificazione di queste apparecchiature, secondo le istruzioni del fabbricante, al termine di ogni prestazione si deve procedere anche a disinfettare le lame del tipo non rimuovibile spruzzando su di esse uno degli appositi prodotti disinfettanti posti in commercio in bombolette spray.
6. Strumenti acuminati o taglienti nelle prestazioni di manicure e pedicure estetico: viene raccomandato il ricorso a strumenti monouso qualora sia possibile, altrimenti tali strumenti devono essere sostituiti dopo ogni prestazione e prima di un successivo utilizzo devono essere lavati, spazzolati, disinfettati o sterilizzati in rapporto al tipo di materiale costruttivo. Quando è possibile si raccomanda sempre di preferire la sterilizzazione alla disinfezione ad alto livello.
7. Strumenti che non devono o non possono essere sterilizzati (pettini, spazzole, pennelli, bigodini, forbici per taglio dei capelli con filo delle lame alterabile dal calore, manopoli o supporti, costruiti con parti in materiale plastico, ecc.): dopo ogni prestazione devono essere sostituiti e prima di un successivo utilizzo, qualora non siano monouso, devono essere lavati, spazzolati e disinfettati.
8. Biancheria: ogni capo di biancheria deve essere sostituito dopo ciascuna prestazione. Prima di un successivo impiego la biancheria non monouso deve essere lavata in lavatrice con temperatura dell'acqua a 90° C o comunque a temperatura dell'acqua non inferiore a 60° C per quei capi che non possono essere esposti ad alte temperature; in questo caso si raccomanda però di aggiungere un disinfettante, come la candeggina od appositi prodotti per lavatrici.
9. Applicazione di talco e di altri prodotti cosmetici in polvere: deve essere eseguita con appositi polverizzatori o con piumini monouso.

10. Prelievo di creme dai contenitori: deve essere eseguito con apposite spatole monouso dai contenitori a bocca larga. In alternativa si consiglia l'uso di contenitori in tubetto da spremere, riducendo in tal modo la contaminazione del prodotto.
11. Matite emostatiche: devono essere monouso.
12. Strumenti acuminati o taglienti, del tipo monouso: devono essere raccolti e smaltiti in appositi contenitori rigidi, resistenti e costruiti in modo da consentire l'introduzione in sicurezza dello strumento da smaltire, con impedimento ad una sua fuoriuscita accidentale.

Art. 15

Sterilizzazione o la disinfezione di strumenti ed oggetti non monouso.

1. Per le procedure e tecniche di sterilizzazione e disinfezione di strumenti ed oggetti non monouso utilizzati nell'ambito dell'attività di acconciatura si fa riferimento all'allegato B del presente regolamento.

Art. 16

Procedure da seguire per la sterilizzazione e la disinfezione ad alto livello

1. Fasi comuni preliminari in entrambi i trattamenti.
 - 1.1 Prima Fase: Immersione degli strumenti in soluzioni detergenti e disinfettanti per almeno 30 minuti. Per ridurre il periodo di immersione a pochi minuti può essere utilizzato un apparecchio ad ultrasuoni. I capelli presenti su alcuni strumenti quali spazzole e pettini devono essere eliminati a secco prima dell'immersione.
 - 1.2 Seconda Fase: Lavaggio e spazzolatura degli strumenti in acqua corrente.
 - 1.3 Terza Fase: Sciacquatura finale in acqua corrente e asciugatura degli strumenti con salviette monouso.
2. Sterilizzazione: gli strumenti vengono introdotti nella stufa a secco o autoclave e si opera secondo le istruzioni del costruttore dell'apparecchio.
3. Quando la sterilizzazione viene eseguita in autoclave è preferibile che gli strumenti siano prima inseriti in apposite buste corredate di indicatori chimici della temperatura raggiunta mediante viraggio cromatico. Poiché tali buste vengono sigillate al momento della loro collocazione sui vassoi porta oggetti della camera di sterilizzazione è possibile utilizzarle anche dopo la sterilizzazione come custodia degli strumenti, fino al momento in cui dovranno essere utilizzati per un utente davanti al quale potrà essere aperta la busta che li contiene.
4. Qualora non si intenda far ricorso alle buste, gli strumenti da sterilizzare dovranno essere collocati sui vassoi portaoggetti in modo che non abbiano contatto fra di loro ed a sterilizzazione avvenuta gli strumenti dovranno rimanere custoditi nell'apparecchio fino alla loro utilizzazione oppure potranno essere trasferiti in appositi contenitori, sterili o disinfettati ad alto livello, (anche espositori con lampade germicide a raggi ultravioletti) avendo cura di rimuovere gli strumenti dall'apparecchio sterilizzatore con l'ausilio di guanti sterili o di pinze sterili o disinfettate ad alto livello.
5. Anche quando non si usano le buste si raccomanda di collocare sul vassoio portaoggetti, prima della sterilizzazione, un indicatore chimico della temperatura raggiunta ed in entrambe le procedure si dovrà curare il controllo periodico del buon funzionamento delle apparecchiature di sterilizzazione mediante l'uso di appositi test biologici disponibili in commercio.

6. Quando invece si utilizza un apparecchio sterilizzatore a sfere di quarzo gli strumenti devono essere rimossi dalla cavità contenente le sfere di quarzo afferrandoli a livello dell'impugnatura (manipolo) o utilizzando pinze sterili o disinfettate ad alto livello. Gli strumenti dovranno poi essere riposti in appositi contenitori sterilizzati o disinfettati ad alto livello ed a tal fine potranno essere utilizzati gli espositori con lampade germicide, avendo comunque sempre cura di non sovrapporre gli strumenti fra di loro.
7. Anche per questo tipo di apparecchio sterilizzatore si raccomanda di far verificare periodicamente il suo perfetto funzionamento con particolare riferimento alla temperatura raggiunta all'interno della massa costituita dalle sfere di quarzo.
8. Disinfezione ad alto livello. Gli strumenti sono immersi in soluzioni disinfettanti per periodi di tempo indicati dal produttore del disinfettante e vengono poi estratti con pinze sterili o disinfettate ad alto livello, lavati in acqua sterile e asciugati con teli sterili. In attesa della successiva utilizzazione gli strumenti devono essere riposti in contenitori sterili o disinfettati ad alto livello; a tal fine possono essere utilizzati gli apparecchi espositori corredati di lampade germicide a raggi ultravioletti.
9. Per spazzole, pettini, pennelli e bigodini, in considerazione dei materiali impiegati per la loro fabbricazione e del loro particolare impiego, viene consentito il ricorso ad una modalità di disinfezione più semplice, consistente nello spruzzare su questi strumenti, già sottoposti ai trattamenti delle tre fasi comuni descritte ai punti 1.1, 1.2, 1.3 del presente articolo, uno dei prodotti disinfettanti appositi, posti in commercio in bombolette spray, riponendo poi gli strumenti nei contenitori di custodia sopra descritti.
10. Nell'ambito dell'attività di acconciatore non impiegare mai prodotti disinfettanti/sterilizzanti contenenti come principio attivo la GLUTARALDEIDE.

Art. 17

Igiene personale degli operatori

1. Abbigliamento: durante il lavoro gli operatori devono indossare sopravvesti o, eventualmente, apposite divise, preferibilmente di colore chiaro, sempre in perfette condizioni di pulizia. Può essere usato anche abbigliamento di tipo monouso.
2. Igiene delle mani degli operatori.
 - 2.1 Le unghie devono essere tenute corte e pulite, per la loro pulizia può essere usato uno spazzolino per unghie purché personale.
 - 2.2 Durante il lavoro non devono essere portati anelli. Si raccomanda anche di non portare bracciali e orologi. Eventuali abrasioni, ferite o infezioni alle mani devono essere curate e comunque sempre protette.
 - 2.3 Le mani devono essere accuratamente lavate, preferibilmente con sapone liquido, almeno nelle seguenti occasioni:
 - a) all'inizio ed al termine del turno lavorativo;
 - b) dopo l'uso dei servizi igienici;
 - c) dopo aver fumato;
 - d) prima e dopo l'esecuzione di trattamenti che richiedano un esteso e ripetuto contatto con la pelle del cliente;
 - e) dopo un contatto certo o sospetto con sangue o con materiale organico potenzialmente infetto del cliente.

- 2.4 Le mani devono essere sempre protette con guanti di adeguato spessore, non sterili, per eseguire le pulizie dei locali e durante la fase di pulizia e detersione degli strumenti di lavoro non monouso.
- 2.5 Si raccomanda di proteggere le mani con guanti monouso in materiale non allergizzante quando si eseguono trattamenti prolungati con esteso contatto con la pelle del cliente, quando sono utilizzati prodotti aggressivi o notoriamente allergizzanti.

Art. 18
Cassetta Pronto Soccorso

1. Deve essere presente nell'esercizio una idonea cassetta con materiali di primo soccorso a norma di legge (DM 388/2003).

Allegato F: Decreto Dirigenziale 30.03.2009, n. 1328

- “Linee guida per la pulizia dei pavimenti, delle pareti e degli arredi e la manutenzione degli impianti di ventilazione e degli impianti di scarico”
- “Linee guida per il lavaggio delle mani e la pulizia delle unghie”
- “Informative inerenti i rischi legati all'esecuzione dei trattamenti di tatuaggio e piercing”.

Allegato G: TATUAGGIO/DERMOPIGMENTAZIONE – Modulo per il Consenso Informato.

ALLEGATO F

“Linee guida per la pulizia dei pavimenti, delle pareti e degli arredi e la manutenzione degli impianti di ventilazione e degli impianti di scarico”, delle “Linee guida per il lavaggio delle mani e la pulizia delle unghie” e delle “Informative inerenti i rischi legati all’esecuzione dei trattamenti di tatuaggio e piercing”

Capo I

Linee guida per la pulizia dei pavimenti, delle pareti, degli arredi e la manutenzione degli impianti di ventilazione e degli impianti di scarico.

Art. 1

Pavimenti

1. La pulizia dei pavimenti è effettuata mediante:
 - spazzamento ad umido, o con panni elettrostatici, o mediante l’impiego di aspirapolvere preferibilmente con filtro ad acqua;
 - lavaggio con prodotti detergenti reperiti in commercio e utilizzati secondo le indicazioni previste in etichetta.
2. Decontaminazione superfici: in caso di presenza di sangue su pavimenti, mobili e piani di lavoro l’operatore deve:
 - Indossare i guanti (da pulizia)
 - Rimuovere lo sporco con teli monouso
 - Pulire con acqua e sapone
 - Sciacquare e disinfettare con ipoclorito (candeggina), con diluizioni 1:10
3. In presenza di quantità notevoli di sangue oltre a quanto sopra indicato dopo aver indossato i guanti (da pulizia):
 - Coprire la zona con teli monouso impregnati di ipoclorito diluizione 1:10
 - Aspettare 10 minuti e rimuovere il materiale con l’ausilio di attrezzature per la pulizia (scopa e paletta).

Art. 2

Docce

1. La pulizia delle docce è effettuata mediante:
 - impiego di prodotti detergenti reperiti in commercio e utilizzati secondo le indicazioni previste in etichetta;
 - accurata pulizia delle “cipolle” di erogazione acqua avendo particolare cura della rimozione di residui e sedimenti calcarei.

Art. 3

Pareti

1. La pulizia delle pareti è effettuata mediante:
 - accurata spolveratura

- lavaggio, nelle parti impermeabili, con prodotti detergenti reperiti in commercio e utilizzati secondo le indicazioni previste in etichetta.

Art. 4

Arredi

1. La rimozione della polvere dagli arredi è effettuata utilizzando, a seconda delle superfici da pulire, panni cattura polvere o apparecchi aspirapolvere preferibilmente con filtro ad acqua oppure stracci inumiditi con soluzioni detergenti.

Art. 5

Manutenzione e pulizia di impianti di ventilazione

1. Gli impianti di ventilazione forzata o di trattamento termico a completo ricircolo sono sottoposti a manutenzione generale periodica con frequenza concordata con la ditta incaricata.
2. Nell'effettuazione della pulizia e manutenzione dell'impianto è prestata particolare attenzione alla strumentazione dell'impianto che umidifica l'aria immessa negli ambienti al fine di evitare la contaminazione da Legionella.

Art. 6

Pulizia degli impianti di scarico

1. E' curata con particolare attenzione l'efficacia degli impianti di raccolta e scarico delle acque reflue nere e saponose.

Capo II

Linee guida per il lavaggio delle mani e la pulizia delle unghie

Art. 1

Linee guida per il lavaggio delle mani e la pulizia delle unghie

1. Le mani devono essere accuratamente lavate, almeno nelle seguenti occasioni:
 - Il lavaggio delle mani deve effettuarsi prima di ogni seduta di tatuaggio o esecuzione di piercing e prima di procedere alle operazioni di sterilizzazione;
 - Prima e dopo avere usato il servizio igienico, avere fumato, mangiato, bevuto, o dopo essersi toccato il naso, bocca o aver usato un fazzoletto;
 - Dopo un contatto certo o sospetto con sangue, o con materiale organico del cliente o proprio.
2. Devono essere osservate le seguenti procedure:
 - Inumidire le mani ed i polsi con acqua tiepida per ottenere una migliore azione detergente rispetto all'utilizzo di acqua fredda;
 - Prelevare, dal distributore di sapone liquido, una dose sufficiente;
 - Frizionare vigorosamente le superfici insaponate ponendo particolare attenzione agli spazi interdigitali, alle estremità delle dita ed alla zona periungueale per un tempo di almeno 30

- secondi (durante la frizione delle mani sfregare palmo contro palmo, il palmo destro contro il dorso della mano sinistra e viceversa, sfregare i palmi fra loro con le dita intrecciate, ruotare il pollice all'interno del palmo dell'altra mano ed infine strofinare la punta delle dita di ogni mano sul palmo dell'altra mano);
- Risciacquare abbondantemente e con cura con acqua tiepida dalla mano verso il gomito;
 - Asciugare accuratamente le mani.
3. Si raccomanda l'uso di creme o lozioni per le mani per ridurre al minimo la comparsa di dermatiti associate a lavaggio delle mani.

Capo III
Informativa inerente i rischi legati all'esecuzione dei trattamenti di tatuaggio e sulle precauzioni da tenere dopo l'esecuzione degli stessi

Art. 1

1. Per quanto attiene all'attività di tatuaggio:
 - La scrupolosa applicazione delle modalità di sterilizzazione delle attrezzature utilizzate, disinfezione della cute interessata dal tatuaggio e asepsi in tutte le operazioni eseguite durante un tatuaggio è in grado di ridurre significativamente il rischio della trasmissione di malattie infettive ma non è in grado di azzerarlo.
2. In particolare si possono manifestare le seguenti infezioni:
 - infezione superficiale della cute (impetigine, ectima);
 - infezioni profonde della cute (foruncolosi, erisipela);
 - epatiti da virus di tipo B e di tipo C;
 - A.I.D.S. (Sindrome da Immunodeficienza Acquisita);
 - tetano.
3. Benché nella pratica di tatuaggio vengano usati pigmenti dichiarati atossici non è possibile escludere, nel singolo caso, il rischio di reazioni allergiche a sostanze in essi contenuti.
4. L'introduzione di pigmenti nel derma può far manifestare malattie quali psoriasi, lichen planus e sarcoidosi;
5. Dopo l'esecuzione di un tatuaggio, la cute interessata presenta una naturale reazione infiammatoria che, di regola, non si protrae oltre 2 – 3 settimane. Durante questo periodo di tempo il cliente ha il dovere di proteggere la parte tatuata da stimoli fisici (quali ad esempio l'esposizione al sole od a lampade abbronzanti), curando con particolare attenzione la pulizia personale soprattutto della zona interessata ;
6. In caso di "pentimento", dopo l'esecuzione di un tatuaggio, nessuna delle tecniche oggi disponibili è in grado di garantire la sua rimozione con risultati esteticamente validi. E' comunque ipotizzabile che la rimozione raggiunga risultati migliori su tatuaggi monocromatici e di piccole dimensioni.

Cheloidi: A seguito di esecuzione di tatuaggio, in soggetti predisposti, è possibile che si verifichi l'insorgenza di Cheloidi. I Cheloidi sono cicatrici esuberanti che si estendono oltre i limiti della lesione primitiva. Sono prevalentemente asintomatici e la loro formazione crea un inestetismo. Il cheloide è estremamente difficile da trattare. Tende infatti quasi sempre a recidivare in forma più grave dopo ogni tentativo di trattamento. Di norma comunque la formazione di cheloidi avviene nel caso in cui il tatuatore ha effettuato in maniera non corretta il tatuaggio (eccessiva penetrazione degli aghi, eccessiva pressione, utilizzo di numero di aghi eccessivo)

Capo IV
Informativa inerente i rischi all'esecuzione dei trattamenti di piercing e sulle precauzioni da tenere dopo l'effettuazione degli stessi

Art. 1

1. La scrupolosa applicazione delle modalità di sterilizzazione delle attrezzature utilizzate, disinfezione della cute interessata dal piercing e asepsi in tutte le operazioni eseguite durante un piercing è in grado di ridurre significativamente il rischio della trasmissione di malattie infettive ma non è in grado di azzerarlo.
2. In particolare si possono manifestare le seguenti infezioni:
 - infezione superficiale della cute (impetigine, ectima);
 - infezioni profonde della cute (foruncolosi, erisipela);
 - epatiti da virus di tipo B e di tipo C;
 - A.I.D.S. (Sindrome da Immunodeficienza Acquisita);
 - tetano.
3. In caso di piercing nella porzione cartilaginea del padiglione auricolare o del naso si deve tener presente che il tessuto cartilagineo è scarsamente vascolarizzato e può andare in necrosi in caso di complicazioni infettive.
4. Benché nella pratica di applicazione piercing vengono usati monili o pre-orecchini dichiarati atossici, non è possibile escludere, nel singolo caso, il rischio di reazioni allergiche a sostanze in essi contenuti.
5. Dopo l'esecuzione di un piercing, la cute interessata presenta una naturale reazione infiammatoria che, di regola, si protrae per alcune settimane. La durata di tale reazione infiammatoria è variabile a seconda della parte anatomica perforata. Durante questo periodo di tempo il cliente ha il dovere di proteggere la parte anatomica perforata da stimoli fisici (quali ad esempio l'esposizione al sole, a lampade abbronzanti, sfregamento con abiti, ecc.), curando con particolare attenzione la pulizia personale soprattutto della zona interessata.

ALLEGATO G

TATUAGGIO CONSENSO INFORMATO (art. 81)

Il sottoscritto.....nato/a.....
il.....e residente a
in via. per proprio conto / in qualità di genitore ovvero
tutore di.....nato/a ail.....
e residente a.....in via;
(per i genitori e/o tutori) tipo di documento....., numero rilasciato
da, il

dichiara liberamente ed in piena coscienza
di essere stato messo al corrente che

a) il tatuaggio è effettuato mediante

.....
.....
.....
.....
.....

b) per rimuovere gli effetti di un tatuaggio o di una dermopigmentazione è necessario ricorrere ad interventi chirurgici di piccola o media entità i quali non sempre garantiscono il ripristino delle condizioni precedenti;

c) l'operatore è obbligato ad osservare le norme igienico-sanitarie prescritte dai regolamenti attuativi della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28; l'operatore mi ha informato sui rischi impliciti legati a questa pratica, quali la possibile trasmissione di alcune malattie infettive come la sindrome da immunodeficienza acquisita (hiv-AIDS), epatite virali B e C; (50).

d) in conseguenza dei trattamenti descritti si può diventare allergici ai pigmenti e/o ai metalli;

e) non si possono praticare tatuaggi o dermopigmentazione su cute con processo infiammatorio in atto;

f) è sconsigliato farsi eseguire tatuaggi durante la gravidanza e nei 6-12 mesi precedenti la gravidanza stessa. Il sottoscritto dichiara inoltre di essere stato informato sulle precauzioni specifiche da tenere dopo l'effettuazione del tatuaggio ovvero dermopigmentazione e di aver ricevuto la relativa informativa scritta. Con la sottoscrizione del presente modulo, si acconsente all'esecuzione del tatuaggio ovvero dermopigmentazione.

firma

Presto il consenso al trattamento dei dati a sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dichiaro di aver preso visione dell'avviso sulle finalità e modalità di trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del medesimo decreto legislativo 196/2003.

firma

NOTE

50. Periodo così sostituito con DPGR 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 34.

ALLEGATO H

PIERCING CONSENSO INFORMATO (art. 81)

Il sottoscritto.....nato/a.....
il.....e residente a
in via.
per proprio conto / in qualità di genitore ovvero tutore di.....
Nato/a ail.....
residente a.....in via;
(per i genitori e/o tutori) tipo di documento....., numero Rilasciato
da....., il

dichiara liberamente ed in piena coscienza
di essere stato messo al corrente che

a) il piercing è effettuato mediante

.....
.....
.....
.....
.....

b) per rimuovere i relativi effetti è necessario ricorrere ad interventi chirurgici di piccola o media entità i quali non sempre garantiscono il ripristino delle condizioni precedenti;

c) l'operatore è obbligato ad osservare le norme igienico-sanitarie prescritte dai regolamenti attuativi della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28; l'operatore mi ha informato sui rischi impliciti legati a questa pratica, quali la possibile trasmissione di alcune malattie infettive come la sindrome da immunodeficienza acquisita (hiv-AIDS), epatite virali B e C; (50).

d) in conseguenza dei trattamenti descritti si può diventare allergici ai metalli;

e) non si possono praticare i trattamenti descritti sopra su cute con processo infiammatorio in atto;

f) è sconsigliato farsi eseguire piercing durante la gravidanza e nei 6-12 mesi precedenti la gravidanza stessa.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere stato informato sulle precauzioni specifiche da tenere dopo l'effettuazione del trattamento e di aver ricevuto la relativa informativa scritta.

Con la sottoscrizione del presente modulo, si acconsente all'esecuzione del trattamento .

_____ firma

Presto il consenso al trattamento dei dati a sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dichiaro di aver preso visione dell'avviso sulle finalità e modalità di trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del medesimo decreto legislativo 196/2003.

_____ firma

NOTE

50. Periodo così sostituito con DPGR 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 34.